

ARTICOLO 1

<p>CO. 2 (1. 80)</p>	<p><i>Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:</i> tratta appenninica Apice-Orsara <i>aggiungere le seguenti:</i> fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie</p>	<p>Nulla da osservare, per quanto di stretta competenza. Si segnala che la modifica proposta può limitare le finalità di risparmio e di riduzione di spesa prevista dalla disposizione</p>
<p>CO. 2 1. 13.</p>	<p><i>Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:</i> adottando provvedimenti d'urgenza <i>aggiungere le seguenti:</i> Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei Protocolli di legalità stipulati con le Prefetture – Ufficio Territoriale del Governo competenti, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara, e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto. <i>Conseguentemente, allo stesso comma, quarto periodo, sostituire le parole:</i> Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato <i>con le seguenti:</i> Il mancato inserimento delle suddette previsioni.</p>	<p>Nulla da osservare, per quanto di stretta competenza. Si segnala nel merito che l'emendamento di fatto comporta la non applicabilità della revoca del mandato in caso di ritardo del bando di gara</p>
<p>CO. 2-BIS 1. 112</p>	<p><i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i> 2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta ferma infine l'applicazione dell'articolo 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190.</p>	<p>Nulla da osservare, per quanto di stretta competenza.</p>
<p>COMMA 4 1. 144.</p>	<p><i>Al comma 4, primo periodo, sopprimere la seguente parola:</i> definitivi.</p>	<p>Nulla da osservare, per quanto di stretta competenza.</p>
<p>COMMA 4 1. 120. (Nuova formulazione).</p>	<p><i>Al comma 4, sostituire il quarto ed il quinto periodo, con il seguente:</i> «con riferimento agli interventi di cui al presente comma, in caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica l'articolo 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, e in tal caso tutti i termini previsti dal citato comma 3 sono dimezzati».</p>	<p>nulla da osservare, per quanto di stretta competenza..</p>
<p>COMMA 6 1. 119.</p>	<p><i>Sostituire il comma 6 con il seguente:</i> 6. Con apposita convenzione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SPA, il Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per</p>	<p>nulla da osservare, per quanto di stretta competenza.</p>

	la finanza pubblica, si avvale della predetta Agenzia per favorire la informazione, il coinvolgimento ed i rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore realizzazione dell'opera.	
COMMA 8 1. 45. (Nuova formulazione).	Al comma 8, dopo la parola: provvede inserire le seguenti: entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento. Conseguentemente, allo stesso comma, dopo le parole: definanziamento degli interventi aggiungere il seguente periodo: Il rendiconto semestrale viene pubblicato nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni il territorio delle quali è attraversato nella tratta ferroviaria Napoli-Bari.	nulla da osservare, per quanto di stretta competenza.
8-BIS 1. 122.	Dopo il comma 8, inserire il seguente: 8-bis. Al fine di non incorrere nei limiti del patto di stabilità interno, il Commissario è autorizzato a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera.	Nulla da osservare posto che, stante la formulazione letterale del testo, il meccanismo di utilizzo dei finanziamenti regionali non pregiudica il rispetto dei limiti del patto di stabilità interno.
COMMA 10 1. 75.	Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 parte investimenti, sottoscritto in data 3 agosto 2014, è stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.	La disposizione è incomprensibile in quanto dopo la sottoscrizione non vi è stipula. La norma prevedeva, ai fini di accelerare l'iter, essendo ormai trascorsi quasi tre anni del periodo contrattuale, l'approvazione per legge. Diversamente va previsto un termine perentorio di approvazione con decreto incluso il passaggio delle Camere in massimo 30 giorni.
COMMA 10 Art. 1 co. 5 1. 121	Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: Agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con RFI per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumità, è concesso di escludere, dal computo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, le spese da essi sostenute per la realizzazione di detti interventi a condizione che RFI disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente all'articolo 4, comma 5, sostituire l'alinea con la seguente: Sono esclusi dal vincolo del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 200 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente	<u>Parere contrario.</u> L'emendamento è suscettibile di determinare oneri non quantificabili e privi di copertura, atteso che non è individuato un plafond massimo per l'esclusione di spese connesse all'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello e non sono individuate le modalità di riparto dello stesso. La copertura a valere sui 200 milioni, rideterminati in 195 milioni, non può essere assentita atteso che i predetti spazi sono già stati distribuiti agli enti territoriali con apposito decreto ministeriale.

	decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 195 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 95 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale.	IN CORSO APPROFONDIMENTI
CO. 10 BIS I.74.	<i>Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:</i> 10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il «Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria» con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l'impiego dei fondi della <i>Connecting Europe Facility</i> , sia per il settore merci che per il trasporto passeggeri. Tale piano è redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore e reso tempestivamente pubblico, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni	Nulla da osservare per quanto di stretta competenza, nel presupposto che il previsto Piano abbia natura ricognitiva e programmatica.
CO. 11 I. 145. La Relatrice	<i>All'articolo 1, comma 11, primo periodo, dopo le parole: dall'entrata in vigore inserire le seguenti:</i> della legge di conversione.	Nessuna osservazione
CO. 11 BIS 11-TER 11-QUATER I.127. (Nuova formulazione)	Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti: 11-bis. Al fine di garantire la tempestività degli investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della procedura di consultazione e trasmessi all'Autorità di regolazione dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni. Decorso tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell'Autorità di sospendere il regime tariffario ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista sia in relazione al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari. 11-ter. In attuazione degli articoli 1, comma 5, e 11, comma 6, della direttiva 11 marzo 2009, n. 2009/12/CE, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non può essere promossa quando riguarda il piano di investimento approvato dall'ENAC e le relative conseguenze tariffarie né quando il Piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni.	Le proposte intervengono innovando in materia di diritti aeroportuali. Nel merito , si segnala che la materia è stata oggetto di recente riordino che, nell'ottica della liberalizzazione, ha visto, tra l'altro, il recepimento della Direttiva 2009/12/CE, una sostanziale modifica dell'ambito di applicazione dei contratti di programma e l'attribuzione all'Autorità di regolazione dei trasporti, in particolare, della funzione di elaborazione e approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali. Detta funzione si è esplicata nella recente approvazione -22 settembre 2014- di tre modelli tariffari nei quali si disciplina, in modo puntuale, tra l'altro, la fase di consultazione obbligatoria nella definizione dei diritti. Tali modelli, quindi, sono già applicabili. Gli emendamenti in esame sembrano creare antinomie e

	<p>11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmata ai livelli tariffari in vigore per l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano dal 1° gennaio 2015 – previa informativa alla LATA ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio – fino alla entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al Capo II del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.</p>	<p>difficoltà interpretative in un contesto che pare finalmente avviarsi a definizione, pregiudicando in tal modo la certezza dei criteri di determinazione dei diritti aeroportuali.</p> <p>Si aggiunge, inoltre, che le proposte non sembrano in linea con i principi comunitari di trasparenza, consultazione e non discriminazione, principi di particolare rilievo in un settore caratterizzato da monopolio naturale.</p> <p>In assenza di un'analisi di impatto della regolazione nonché di un'analisi tecnico-normativa, pertanto, si esprimono nel merito criticità</p>
--	---	--

ART. 3

<p>3. 10</p>	<p>Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero.</p> <p>Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina aggiungere le seguenti: Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero.</p>	<p>Nulla da osservare, ad ogni buon fine si rinvia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>
<p>CO. 6 LETT D)- SEXIES)</p>	<p>Al comma 2, lettera c), dopo le parole: SS 291 in Sardegna; aggiungere le seguenti: SS 172 Dei Trulli Tronco Casamassima Putignano.</p>	<p>Nulla da osservare, ad ogni buon fine si rinvia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>
<p>3. 18. CO. 3 3. 40. (Nuova formulazi one)</p>	<p>All'articolo 3, comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assegnando priorità alla:</p> <p>a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché riduzione del rischio idrogeologico;</p> <p>b) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;</p>	<p>La modifica proposta appare mal formulata, in quanto non è espressamente evidenziato che i 100 milioni da destinare alle opere "inoltrate dagli Enti locali alla Presidenza del Consiglio" stiano a valere sulle risorse del Fondo destinate alle opere segnalate dai Comuni, di cui al comma 1 e non aggiuntive; pertanto la norma va riformulata, aggiungendo il riferimento "alle risorse di cui al comma 1".</p>

	<p>e) messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica.</p> <p>Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i Comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti».</p>	
CO.6 LETT. D- BIS) 3. 44.	<p>Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) elettrificazione delle ferrovie Sud Est – tratta Martina Franca – Lecce – Otranto – Gagliano del Capo.</p>	Nulla da osservare.
CO. 6, LETT. D- TER)	<p>Al comma 6 dopo la lettera d) aggiungere la seguente: e) potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova.</p>	Nulla da osservare.
3. 83. Il Relatore		
CO. 6 LETT. D QUATER)	<p>Aggiunge SA-Potenza Taranto</p>	Nulla da osservare.
3.84 IL RELATOR E		
CO.6 LETT. D QUINQUI ES	<p>All'articolo 3, comma 6, dopo la lettera d) aggiungere il seguente: «d-bis) prolungamento della Metropolitana di Genova da Brignole a Piazza Martinez».</p>	Nulla da osservare.
3. 82. Il Relatore		
CO. 8 3. 41.	<p>Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla Delibera del CIPE n. 62 del 2011 sono erogate direttamente ad ANAS S.p.A. a fronte dei lavori già eseguiti.</p>	
CO. 9 BIS * 3. 59.	<p>Dopo il comma 9; aggiungere il seguente: 9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo</p>	<p>Parere contrario, in quanto la proposta è suscettibile di determinare oneri né quantificati, né coperti connessi all'obbligo di assegnare le risorse finanziarie per la realizzazione delle opere.</p>

	165 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centoottanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione.	
CO.11 3.42	Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In relazione agli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Fermo-San Vittore, sono annullate le procedure avviate e conseguentemente revocati i soggetti promotori. Le funzioni di soggetto aggiudicatore degli interventi e gli obblighi che derivano dall'adempimento della attività previste dai commi 2 e 6 del presente articolo sono rimessi in capo ad ANAS S.p.A., ferma restando la destinazione ai lavori di adeguamento della SS 372 delle risorse già assegnate a valere sui Fondi per le aree sottoutilizzate di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, esistenti e disponibili alla data del 30 giugno 2014.	Non sono chiare le motivazioni che soggiacciono alla revoca dei soggetti promotori e all'annullamento delle procedure; peraltro dall'applicazione della disposizione possono derivare contenziosi e, conseguentemente, maggiori oneri per la finanza pubblica.
Co. 12-bis Co.12-ter 3. 43.	Dopo il comma 12, inserire i seguenti: 12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è autorizzata la spesa di 487.000,00 di euro per l'anno 2014. 12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis, si provvede per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 104.	Nulla da osservare
Co. 12- quater 12- quinqües 3. 55.	Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: 12-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 8,3 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. 12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 8,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e a 7 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse previste all'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, o, se si disponibili per pagamenti non più dovuti, che allo scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 7 milioni di euro	La proposta prevede il rifinanziamento del Progetto Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), mediante utilizzo, per gli anni dal 2015 al 2018, delle risorse previste dall'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, relative al Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti, per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14,5 mln di euro per l'anno 2002, di 5,0 mln di euro per l'anno 2003 e di 13,0

	<p>per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p>	<p>mln di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare, che non sarebbero più necessarie e per gli anni dal 2019 al 2025 attraverso l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'art. 1, comma 208, della LS 2013 relative alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione.</p> <p>Al riguardo si esprime parere contrario, sotto il profilo finanziario, si evidenzia quanto segue:</p> <p>-le risorse previste dall'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, totalmente impegnate, sono preordinate al concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>Le risorse in parola derivano da versamenti in tesoreria dal capitolo di bilancio 7301, pg 1/2/3, ai sensi dell' articolo 38, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166 che ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia. Dall'anno 2004 le risorse sono versate sul Conto di tesoreria sul quale la Cassa Depositi e Prestiti (ex Convenzione con il Ministero) opera versando gli incentivi e/o contributi alle Società beneficiarie. <i>L'erogazione a favore delle società beneficiarie è iniziata dall'anno 2007 e terminerà nel 2021.</i></p> <p>Premesso quanto sopra, si fa presente che sulle somme trasferite sul predetto conto di tesoreria gravano pignoramenti. Occorre, inoltre, avere certezza che tali risorse, sebbene erogate in</p>
--	--	---

		<p>ritardo alla CDP, non siano comunque necessarie per gli scopi previsti dalla legge. Inoltre, l'utilizzo delle risorse mediante versamento annuale e riassegnazione delle risorse in tesoreria determina effetti finanziari non coperti in termini di fabbisogno e indebitamento.</p> <p>Le risorse di cui all'art. 1, comma 208, della LS 2013 sono preordinate al finanziamento della nuova linea ferroviaria Torino - Lione, opera considerata strategica il cui impiego per l'ANFA comporta la necessità di un successivo ripristino delle risorse tagliate, con conseguenti oneri.</p>
Co. 6 3.400 il governo	Al comma 6, dopo le parole: articolo 32, comma aggiungere le seguenti: e 6.	Si segnala che non sono evidenziati i criteri in base ai quali le risorse debbano confluire nei due Fondi.

ART. 4

Co. 1 4. 5.	<p>Al comma 1, dopo le parole: dal 2 al 15 giugno 2014 inserire le seguenti: e quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214</p> <p>Conseguentemente:</p> <p>al medesimo comma, sostituire le parole: Ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, con le seguenti: Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione;</p> <p>al comma 3, lettera a) sostituire la parola: Piano con la seguente: Programma.</p>	Nulla da osservare.
Co. 3 lett. c bis) 4. 13. (Nuova formulazi one)	<p>Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:</p> <p>d) i pagamenti esclusi dal patto devono riguardare prioritariamente edilizia scolastica, impianti sportivi, contrasto al dissesto idrogeologico, sicurezza stradale;</p>	Nulla da osservare.
4-bis e 4 - ter 4 28	<p>Dopo il comma 4, inserire i seguenti:</p> <p>4-bis. Allo scopo di dare completezza alle funzioni delle aree metropolitane così come individuate dalla legge 7 aprile 2014, n. 36, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un fondo supportato, in questa fase, dalle risorse di cui al comma 9 ed in futuro da tutte le ulteriori risorse derivanti da leggi pluriennali di spesa e finalizzato alla continuità dei</p>	Con riferimento al comma 4-bis, si esprime parere contrario, in quanto l'onere non è quantificato ed è privo di idonea copertura.

	<p>lavori delle reti delle aree metropolitane ed al supporto temporale delle specifiche esigenze di cassa.</p> <p>4-ter. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «211», sono inserite le seguenti: «e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133».</p>	<p>In relazione al comma 4-ter, nulla da osservare.</p>
<p>Da Co. 8-bis A co. 8 quinquies cies 4.11</p>	<p>Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: 8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche di cui al comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».</p> <p>8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2010 n. 3870 e all'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 n. 3917, possono essere prorogati, in relazione alle effettive esigenze fino all'anno 2016, entro il tetto di spesa annuo di euro 900.000 per l'anno 2015 e euro 300.000 per l'anno 2016, fermo restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.</p> <p>8-quater. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.</p> <p>8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto Case e MAP sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'Edilizia Residenziale Pubblica, Progetto CASE e</p>	<p>Comma 8-bis: Garanzia Dip. Tesoro: relativamente al comma 8-bis si osserva che la proposta è tesa a ridurre, tramite il rilascio della garanzia statale, l'impiego di risorse della CDP in relazione al rischio sostenuto per la concessione della provvista a favore delle banche destinata al finanziamento degli interventi per il terremoto dell'Abruzzo (sono già garantiti i singoli finanziamenti ai privati a valere sulle medesime risorse). Non si hanno osservazioni.</p> <p>></p> <p>Comma 8-ter e comma 8-quater: Assistenza abitativa per nuclei svantaggiati per ulteriori tre anni entro il tetto di spesa annuo di euro 900.000 per l'anno 2015 e euro 300.000 per l'anno 2016, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1 del dl 39/2009. <i>Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare, considerato che il comma 1 dell'articolo 14 presenta sufficienti disponibilità residue per le annualità 2015 e 2016. Si segnala, in ogni caso, che i contratti di locazione di che trattasi scadono nel 2013 e che, pertanto, si evince che le risorse per il 2015 verranno utilizzate anche per coprire gli arretrati del 2014.</i></p>

M.A.P., i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi.

La manutenzione straordinaria degli alloggi del progetto C.A.S.E e del M.A.P. è effettuato dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziare per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e assegnate a tale finalità con delibera CIPE, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e su proposta del Coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2014.

3-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei Comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3790 del 9 luglio 2009, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013, il commissario ad acta, nominato dall'Autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi predisposto dai Comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della assunzione a protocollo delle richieste di contributo.

3-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma, decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare i 180 giorni.

3-octies. Per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono a carico delle Amministrazioni competenti che li gestiscono in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e con particolare riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 63 e al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152/2006. Le stesse pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi

Commi 3-quinquies e 3-sexies: Nulla da osservare.

Comma 3-septies: Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare i 180 giorni.

Nulla da osservare dal punto di vista finanziario. Si segnala in ogni caso che la disposizione potrebbe essere in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di decorrenza dei termini del procedimento amministrativo. Infatti il termine iniziale decorre da una data stabilita dall'ufficio stesso che dovrà esaminare la richiesta. Nulla da osservare sul termine finale che non può comunque superare i 180 giorni.

Comma 3-octies: Gestione delle macerie - La previsione espressa che la gestione delle macerie sia a carico delle amministrazioni competenti potrebbe comportare oneri maggiori con richieste a carico dello Stato. Non è chiaro dalla disposizione con quali risorse si faccia fronte a tali attività. In caso di ricostruzione, la rimozione delle macerie

dei siti di deposito temporaneo autorizzati e localizzati in uno dei Comuni del Cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto.

3-novies. Le Pubbliche Amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma precedente in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152/2006, e, infine, procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.

8-decies. Gli Uffici Speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano anche del monitoraggio delle macerie. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei materiali di cui al comma 1 e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei Responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra, comporta la revoca dei finanziamenti, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

8-undecies. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Provincia dell'Aquila e con il Comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone - Paganica - Comune dell'Aquila, i materiali classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges. Il termine di autorizzazione per l'esercizio del detto impianto, fissato dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità.

8-duodecies. Nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata una quota fino ad un massimo dell'1 per cento delle suddette risorse, confluisce in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2014.

potrebbe essere inserita nel quadro economico dell'opera da parte delle stazioni appaltanti e gravare sul costo di ricostruzione. Non si comprende neanche perché la rimozione delle macerie debba essere disciplinata per legge. Pertanto, allo stato, si esprime parere contrario.

8-novies, 8-decies:

Vigilanza e monitoraggio macerie - *E' necessario che nella RT venga data dimostrazione che i compiti di vigilanza e monitoraggio vengano svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*

8-undecies. *Si rinvia al Ministero dell'Ambiente. Si ritiene comunque necessario acquisire maggiori elementi al fine di escludere possibili oneri derivanti dal funzionamento del deposito temporaneo situato nella cava ex-Teges.*

Comma 8- duodecies, 8-terdecies, 8- quaterdecies:

Prevede che una quota delle risorse per l'edilizia privata (massimo 1%) affluisca ad un apposito fondo presso la PCM - Struttura di Missione, le cui risorse possono essere utilizzate per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il fabbisogno è definito sulla base di un programma di assistenza tecnica biennale predisposto dalla PCM.

Parere contrario. Fermo restando che non appare chiaro a quali risorse della ricostruzione si

	<p>3-terdecies. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, le risorse del fondo possono essere utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, degli enti locali e degli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione, anche in deroga ai limiti assunzionali vigenti.</p> <p>8-quaterdecies. Tale fabbisogno è definito sulla base di un programma di assistenza tecnica, con cadenza biennale, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, dalla Presidenza del consiglio dei Ministri.</p> <p>8-quinquiesdecies. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del Regio Decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.».</p> <p>4. 11. (Nuova formulazione)</p>	<p><i>faccia riferimento né quale sia l'arco temporale interessato (per un anno, a decorrere), si segnala che tale previsione potrebbe comportare una dequalificazione della spesa qualora la natura degli oneri derivanti da attività di sostegno alla ricostruzione non venissero intese di conto capitale.</i></p> <p>[</p> <p>8-quinquiesdecies: <i>nulla da osservare.</i></p>
<p>CO. 6 4.2</p>	<p>Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ai pagamenti dei debiti delle regioni, inserire le seguenti: sostenuti successivamente alla data del 1° luglio 2014.</p>	<p>L'emendamento pur confliggendo con la circostanza che il decreto attuativo è già stato adottato e, inoltre, fa venir meno la finalità della norma che è quella di estinguere i debiti ancora in essere. Al riguardo giova ricordare che l'Italia è in procedura di infrazione comunitaria a causa dei ritardati pagamenti dei debiti commerciali contratti e che l'estinzione degli stessi è una delle priorità del programma di Governo. Pertanto, sarebbe preferibile utilizzare eventuali risorse che residuano dall'applicazione del comma 6 in parola (circa 24 milioni) finalizzandole a ulteriori estinzioni di debiti. Inoltre, l'emendamento non disciplina le modalità con cui andrebbero eventualmente soddisfatte le ulteriori istanze relative ai debiti non pagati successivamente alla data del 1° luglio, rendendo la norma inapplicabile.</p> <p>fa ogni caso non si ravvisano contrarietà dal punto di vista finanziario.</p>
<p>CO. 9-BIS</p>	<p>Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti: 10. All'articolo 13, del decreto-legge 31 agosto 2013,</p>	<p>Si rinvia al Dipartimento del Tesoro.</p>

4.50	<p>n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:</p> <p>11. Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. acquisisce le richieste di anticipazione di liquidità di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica.</p>	<p>Dipartimento del Tesoro: si tratta di un intervento ad hoc per il comune di Carlentini (che ha sbagliato l'indirizzo PEC della CDP in sede di richiesta). Non si ritiene opportuno porre a carico della CDP l'onere di "acquisire le richieste", ma semmai si potrebbe prevedere una comunicazione da parte degli stessi EELL, con la quale viene dimostrato che il mancato esito della trasmissione telematica della domanda è imputabile a mero errore ostativo e viene nuovamente richiesta la concessione dell'anticipazione, da far pervenire alla Cassa entro il termine perentorio di 15 giorni dall'emanazione della norma.</p>
CO. 9-TER 4.52	<p>Dopo il comma 9, inserire il seguente:</p> <p>10. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «in data successiva» sono inserite le seguenti: «, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati».</p>	<p>Nulla da osservare Si conferma che la disposizione dispone un mero richiamo all'applicazione di una procedura contabile.</p> <p>Dip Tesoro: non appaiono chiare le finalità della previsione. Si rinvia alle competenti valutazioni di RGS.</p>
CO. 9 - QUATER 4.53	<p>Dopo il comma 9, inserire il seguente:</p> <p>10. Per l'anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali effettuati a valere sulla liquidità rinveniente dai decreti legge 8, aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>art. 4, comma 9-quater</p> <p>La disposizione non determina effetti finanziari negativi sull'indebitamento in quanto, diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non si riferisce al pagamento di tutti i crediti in termini di residui attivi degli enti territoriali a parità di residui passivi delle regioni indipendentemente dalla natura del credito, ma esclusivamente per il pagamento di residui attivi relativi a debiti pregressi di parte corrente che hanno già impattato in termini di indebitamento sui conti degli anni precedenti. Per una conferma in tal senso, va valutata la relazione tecnica dell'articolo 1, comma 7 alla predetta legge che, proprio al fine di permettere il pagamento di tutti i crediti in termini di residui</p>

		attivi agli enti locali indipendentemente dalla natura degli stessi di debiti pregressi per il cui pagamento la copertura veniva assicurata con il fondo di liquidità appositamente istituito. Si prevedevano spazi finanziari diretti prioritariamente a liquidare i residui di parte capitale nei confronti di tutti gli enti territoriali e per qualsiasi natura del credito determinando effetti finanziari negativi in termini di indebitamento coperti da una specifica appostazione finanziaria.
ART. 4 BIS	Dopo l'articolo 4 inserire il seguente: Art. 4-bis. (Pubblicazione dei dati in formato aperto).	E' necessario in via preliminare che l'Amministrazione competente predisponga una relazione tecnica che dia dimostrazione dell'assenza di oneri ed in particolare che le attività possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
4.77	1. I dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3, e 4 dovranno essere resi pubblici sul sito internet del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni, e in formato open data.	Si segnala in ogni caso che i dati di che trattasi sono già presenti in altre banche dati; peraltro le attività di monitoraggio sono regolate dal d.lgs. n. 229 del 2011.

ART. 5

5. 10. (Nuova formulazione); CO. 1 5.28 CO. 4 - BIS 5.23 COMMA 4-TER	<i>L'articolo 5 è sostituito dal seguente:</i> <ART. 5. - (Norme in materia di concessioni autostradali). - 1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31 dicembre 2014, sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, al fine della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte	In relazione all'articolo 5, come risultante dalle modifiche apportate in Commissione (emen. 5-40, 5.28, 5.23, 5.25), si condivide il parere della commissione. Si conferma che la defiscalizzazione per opere già in esercizio si tradurrebbe in perdita di gettito con effetti negativi per la finanza pubblica. Inoltre il testo per come modificato innova la procedura di approvazione degli atti aggiuntivi alle convenzioni in essere senza prevedere l'esame del Nars, del CIPE, ed il decreto di approvazione di concerto MIT-MEF, eliminando quindi la valutazione del Ministero economia sull'impatto che i citati atti convenzionali possano avere sulla finanza pubblica. Per quanto attiene alla destinazione
5. 15. (Nuova formulazione)		

di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015, ~~anche ricorrendo alle forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente.~~ Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorità di regolazione dei trasporti, trasmette gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso quello del CIPE, alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il procedimento può comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione.

2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza.

3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

4. Al fine di accelerare l'*iter* relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 "Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)" e A3 "Napoli-Pompei-Salerno" sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economici finanziari già trasmessi al CIPE.

4-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

4-ter. Gli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni autostradali provenienti dall'applicazione del comma 1 sono destinati, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, a interventi di manutenzione della rete stradale in gestione all'ANAS Spa, nonché ad alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

degli introiti pubblici derivanti dai canoni di concessione si precisa che gli stessi a seguito del trasferimento della struttura di vigilanza sui concessionari autostradali dall'Anas al Ministero delle infrastrutture sono versati all'entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'Economia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, effettuata dalla citata struttura. Pertanto

Qualora tali introiti fossero destinati ad altra finalità si avrebbero minori entrate per lo Stato che andrebbero coperte con nuove risorse.

Il parere di nulla osta è subordinato alle modifiche riportate nel testo.

	<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni</p>	
<p>ART. 5-BIS 5. 05. (Nuova formulazione) Il Relatore.</p>	<p>Dopo l'articolo 5, inserire il seguente: Art. 5-bis. 1. L'asse autostradale che connette l'A22, dal casello di Reggiolo/Rolo con l'A23 al casello di Ferrara Sud è qualificata come infrastruttura di rilevanza strategica internazionale, in coerenza con il suo inserimento nella nuova intesa generale quadro sottoscritta dal Governo con la regione Emilia Romagna e, conseguentemente nell'XI Programma infrastrutture strategiche. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subentra alla regione Emilia Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale di cui al comma 1, di seguito denominato "Autostrada Cispadana", e dalla medesima data il riferimento alla regione Emilia Romagna quale ente concedente è sostituito dal riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società concessionaria provvedono ad adeguare la convenzione in essere alla disciplina procedurale prevista dalla legislazione vigente in materia di infrastrutture strategiche di interesse nazionale. 4. La regione Emilia Romagna, tenuto conto di quanto già disposto nel quadro degli articoli 164-ter e 167, comma 2, lettera f-bis) della legge regionale 21</p>	<p>Si condivide il parere della Commissione. La disposizione è suscettibile di determinare effetti negativi a carico del bilancio dello Stato, in quanto non si conosce la ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere per i quali è previsto il subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Regione Emilia Romagna nei rapporti concessori.</p> <p>PARERE CONTRARIO</p>

	aprile 1999, n. 3, e successive modificazione e sue misure attuative, provvede conseguentemente a trasferire la partecipazione finanziaria alla costruzione dell'opera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	
--	---	--

ARTICOLO 6

<p><i>comma 1, capoverso 7-ter</i> ALINEA</p> <p>*0. 6. 55. 6. (Nuova formulazione) *0. 6. 55. 3. (Nuova formulazione) *0. 6. 55. 4. (Nuova formulazione) *0. 6. 55. 7. (Nuova formulazione)</p>	<p><i>Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: relativi all'accesso primario e secondario con le seguenti: «relativi alla rete di accesso».</i></p>	<p>Nulla da osservare</p>
<p><i>comma 1, capoverso 7-ter, lettera c), punto 3).</i> 0. 6. 55. 10</p>	<p><i>Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera c), punto 3), secondo periodo, dopo le parole: 50 milioni di euro aggiungere le seguenti: ma in tal caso dovrà essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi.</i></p>	<p>Rinvio al Dip. finanze e AE</p>
<p><i>Al comma 1, capoverso 7-quinquies</i> 0. 6. 55. 17.</p>	<p><i>Al comma 1, capoverso 7-quinquies dopo le parole: servizi di rete a banda ultra larga aggiungere le seguenti: con caratteristiche di rete, di cui ai punti a) e b) del comma 7-quater, uguali o superiori a quelle per il quale si richiede il contributo.</i></p>	<p>Si rinvia al Dipartimento delle finanze</p>
<p><i>comma 1,</i></p>	<p><i>Al comma 1, capoverso 7-octies, dopo le parole:</i></p>	<p>Comma 7-octies: si fa presente che</p>

<p><i>capoversso</i> 7-octies</p> <p>0. 6. 55. 24. (Nuova formulazio ne)</p>	<p>Ministro dello sviluppo economico, <i>aggiungere le seguenti</i>: sentiti, per quanto di competenza, i ministeri competenti nonché.</p>	<p>viene eliminato il concerto del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'economia e delle finanze sui decreti attuativi ivi previsti, prevedendo in luogo del concerto la mera acquisizione dei pareri delle suddette amministrazioni. Si esprime parere contrario, atteso che sui decreti attuativi occorre necessariamente il concerto del Ministero dell'economia, in quanto, trattandosi di norma di carattere fiscale, il concerto è funzionale ad assicurare che le modalità attuative non determinino effetti negativi per la finanza pubblica; a tal fine, prima delle parole "sentiti, per quanto di loro competenza, i ministeri competenti nonché," vanno inserite le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."</p>
<p><i>comma 3</i> <i>capoversso</i> 87-ter</p> <p>0. 6. 55. 29</p>	<p>Al <i>comma 3, capoversso 87-ter</i> le parole: della rete di comunicazione elettronica, sono <i>sostituite dalle seguenti</i>: delle reti di comunicazione elettronica.</p>	<p>Nessuna osservazione</p>
<p><i>comma 4</i></p> <p>0. 6. 55. 36</p>	<p>Al <i>comma 4, dopo le parole:</i> o la modifica <i>aggiungere le seguenti</i>: di impianti delle reti di comunicazione elettronica.</p>	<p>Nulla da osservare</p>
<p>COMMA 5 BIS</p> <p>0. 6. 55. 42</p>	<p><i>Dopo il comma 5 inserire il seguente:</i> 5-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo l'1 agosto 2003, 259, dopo le parole: «società controllate o collegate» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva la fornitura di servizi di accesso ad Internet mediante l'impiego di reti <i>wireless</i> funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali».</p>	<p>Parere contrario MISE per oneri.</p>
<p>Commi 5- ter e 5 quater</p> <p>0. 6. 55. 44</p>	<p><i>Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:</i> 5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base o/o loro modifiche che non comportino variazioni piano-altimetriche per dimensioni o/o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione di ENAC, all'Aeronautica Militare ed di ENAV per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione. 5-ter. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e modifiche di stazioni radio base oggetto</p>	<p>Nulla da osservare</p>

	di valutazione compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea le tempistiche di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente, si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 81-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259.	
5- quinquies *0. 6. 55. 45. (Nuova formulazione) *0. 6. 55. 46. (Nuova formulazione).	<i>Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:</i> 5-bis. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assenti o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.	Si prevede che l'occupazione di immobili o aree pubbliche funzionale alla realizzazione di reti a banda ultralarga avvenga a titolo gratuito a favore dell'operatore. si condivide l'osservazione del Servizio Bilancio sui possibili effetti finanziari negativi. DF: potenziali effetti negativi Contrarietà potrebbe essere superata eliminando l'ultimo periodo (ma in attesa di parere DF)
5 sexies *0. 6. 55. 48.	<i>Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:</i> 5-bis. All'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, 259, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88» sono aggiunte le seguenti: «e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici».	Nulla da osservare
ART. 6 6. 55. Il Relatore.	<i>Sostituire l'articolo 6 con il seguente:</i> Art. 6. (Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche). 1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti: 7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il	L'emendamento introduce alcune modifiche al comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento in esame, che prevede un credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, in misura fino al 50% del costo dell'investimento. Con riferimento alle principale modifiche introdotte, nel rinviare anche al Dipartimento delle finanze, si osserva quanto segue: - ultimo periodo del punto 3) del capoverso-comma 7-ter, lettera c); viene prevista l'estensione del

<p>servizio a banda ultralarga all'utente per i quali ricorrano le seguenti condizioni:</p> <p>a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;</p> <p>b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;</p> <p>c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:</p> <p>1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies;</p> <p>2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies;</p> <p>3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro. In questo caso i benefici di cui al comma 7-septies sono estesi alla dichiarazione dei redditi ed alla determinazioni del calcolo dell'Irap relativi all'anno 2016.</p> <p>d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Il termine è di 3 anni in caso di investimenti superiori ai 50 milioni di euro.</p> <p>7-quater. Ai fini della presente normativa si intende per:</p> <p>a) rete a banda ultralarga a 30Mbits: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie Pag. 169 in grado di erogare un servizio di connettività con banda di <i>download</i> di almeno 30Mbits e di <i>upload</i> di almeno 3Mbits su una determinata area;</p> <p>b) rete a banda ultralarga a 100Mbits: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di <i>download</i> di almeno 100Mbits e di <i>upload</i> di almeno 10Mbits su una determinata area;</p>	<p>credito d'imposta alla dichiarazione dei redditi e alle determinazioni del calcolo dell'Irap relativo all'anno 2016. Sul punto si rinvia al Dipartimento delle finanze ed all'Agenzia delle Entrate (alla nota cit. nota AE 128965 del 10 ottobre 2014).</p> <p>- nuovo capoverso 7-quater: disposizione di carattere ordinamentale, nulla da osservare;</p> <p>- capoverso-comma 7-quinquies: nulla da osservare sulle modifiche del capoverso in oggetto, atteso che la disposizione prevede criteri di ammissione al beneficio più restrittivi (ad es. esclusione dei costi per apparati tecnologici ed eliminazione possibilità di intervento in aree dove sono presenti già altri operatori), rispetto a quelli attualmente previsti dal capoverso 7-quater, comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento in esame;</p> <p>- capoverso 7-septies: modifiche procedurali sulle modalità di selezione e pubblicità degli operatori interessati al beneficio; nulla da osservare;</p> <p>- capoverso 7-octies: con la modifica in esame è stato eliminato il concerto del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'economia e delle finanze sui decreti attuativi ivi previsti.</p> <p>Si esprime parere contrario sul comma 7-octies a meno che non si ripristini il concerto del Ministero dell'economia che si rende necessario in quanto norma di carattere fiscale e per assicurare che le modalità attuative non determinino effetti negativi per la finanza pubblica.</p>
---	--

c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle sopraindicate lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubblica amministrazione, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita ed assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.

7-quinquies. Sono ammessi a contributo tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui al punto c) del comma 7-*quater*), purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga. Sono ammessi al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. Nella stessa area i benefici di cui all'articolo 7-*sexies* possono essere concessi solo ad un soggetto.

7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-*ter* possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7-septies. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefici di cui al comma 7-*sexies*, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuarsi sul sito *web* del Ministero dello sviluppo economico. Sul sito *web* è inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30Mbits e a 100Mbits. Nei casi di conflitto di prenotazione, ovvero sia per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, il beneficio è riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati da soluzioni tecnologiche più evolute.

Nei 3 mesi successivi alla prenotazione l'operatore deve, a pena di decadenza, trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione C2012 n. 9833 della Commissione europea.

Entro il 30 aprile 2015 il MISE pubblicherà l'insieme delle aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e le aree bianche rimanenti. Dopo il

completamento dell'intervento l'operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento affinché l'amministrazione possa verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti e ha l'obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Sia in fase di progettazione che di gestione il Ministero ha la facoltà di predisporre ogni tipologia di controllo, si renda necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti.

7-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità operative Pag. 170e di controllo attuative dei commi da *7-ter* a *7-septies*, nonché il procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto definisce, altresì, le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, onde garantire il conseguimento delle finalità sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9333 finale del 13 dicembre 2012».

2. All'articolo 6, comma *4-ter* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono inserite le seguenti: «nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti»;

b) dopo le parole: «banda larga e ultralarga», è soppressa la parola: «anche».

3. All'articolo 37 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, dopo l'articolo 37-bis è inserito il seguente:

«Art. 37-ter - *(Variazioni non sostanziali degli impianti)*. - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 15 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione

dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli».

4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo.

5. All'articolo 14, comma 3, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici come ambienti abitativi» sono soppresse e dopo le parole: «pertinenze esterne» sono aggiunte le seguenti: «con dimensioni abitabili».

5-bis. All'articolo 6, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, dopo le parole: « società controllate o collegate » sono aggiunte le seguenti: « , fatta salva la fornitura di servizi di accesso ad *internet* mediante l'impiego di reti *wireless* funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali ».

5-ter. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni planoaltimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.

5-quater. Fuori dei casi di cui al comma 5-ter, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259.

5-quinquies. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla

	<p>realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comportano a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere e agli assenti o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p> <p>5-sexies. All'articolo 86, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, dopo le parole: « reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, » sono inserite le seguenti:</p> <p>« e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici ».</p> <p>5-septies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a dare avvio all'attuazione del «Progetto strategico nazionale per la Banda ultralarga» autorizzato dalla Commissione europea, utilizzando le risorse iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p>	
<p>CO. 3 - BIS</p> <p>6.42.</p>	<p><i>Dopo il comma 3, inserire il seguente:</i></p> <p><i>3-bis.</i> All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:</p> <p><i>g-bis)</i> le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda larga effettuate anche all'interno degli edifici.</p>	<p>si conferma che la disposizione si limita ad autorizzare la contrazione di mutui per le finalità di infrastrutturazione di reti pubbliche, senza incidere sui limiti di indebitamento vigenti.</p>
<p>CO. 5 SEPTIES</p> <p>6.43. (Nuova formulazione)</p>	<p><i>Dopo il comma 3, inserire il seguente:</i></p> <p><i>5-bis.</i> Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione del «Progetto strategico nazionale per la Banda Ultralarga» autorizzato dalla Commissione europea, utilizzando le risorse iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p>	<p>La disposizione non è assemblabile nell'attuale formulazione in quanto non possono essere utilizzate le somme stanziata per il 2013 dall'articolo 14 d.l. 179/2012, trattandosi di residui impegnati, ma possono essere usate solo le somme in conto competenza 2014 che allo stato non sono impegnate. La finalità del comma in esame, ossia</p>

		<p>l'attuazione del piano strategico banda ultralarga da parte del MISE può realizzarsi riformulando il comma in oggetto come segue:</p> <p><i>All'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole "è autorizzato dalla Commissione europea (aiuto di Stato n. SA. 33807(2011/N) - Italia)" aggiungere le seguenti parole: "nonché per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la Banda ultralarga".</i></p>
<p>ART. 6 BIS 6.06.</p>	<p><i>Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:</i> Art. 6-bis. (Creazione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture).</p> <p>1. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura delle infrastrutture di banda larga presenti sul territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, nonché le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo o aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture. I dati così ricavati devono essere resi disponibili in formato di dati di tipo aperto ed interoperabile, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro e non oltre i 120 giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di banda larga sia di tipo nazionale che locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del</p>	<p>Si prevede che il Ministero dello sviluppo economico stabilisca le regole per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, nonché le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e consultazione dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento.</p> <p>Dal tenore della proposta normativa sembrerebbe che il termine infrastrutture sia usato in senso atecnico e dunque riferito alle infrastrutture relative alla banda larga o ultralarga.</p> <p>In tal caso si ritiene necessaria una relazione tecnica che dimostri l'invarianza di oneri per la creazione e la gestione del sistema informativo, sia per il soggetto che la gestisce che per i soggetti alimentanti.</p> <p>Qualora il termine infrastrutture sia riferito a opere pubbliche (dlgs n. 163/2006, art. 3 comma 3) si esprime parere contrario, in quanto la creazione di un nuovo sistema informativo settoriale in aggiunta a quelli esistenti risulterebbe antieconomico.</p> <p>Parere contrario che potrebbe essere superato con le precisazioni riportate nel testo.</p>

	Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.	
ART. 6 TER 0. 6. 07. 5	Al comma 2, capoverso 135-bis, comma 3, sostituire le parole: predisposto alla banda larga con le seguenti: edificio predisposto alla banda larga.	Nessuna osservazione
ART. 6- TER 6. 07. (Nuova formidazio ne) Il Relatore.	<p>Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:</p> <p>Art. 6-bis. (Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica).</p> <p>1. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:</p> <p>«4-ter. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei ed in appoggio ai percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni all'immobile, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno e Pag. 172pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis».</p> <p>2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:</p> <p>Art. 135-bis. (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici).</p> <p>1. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1° luglio 2015 in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intendono tutte le installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.</p> <p>2. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1° luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico per l'Edilizia. Per punto di accesso deve intendersi il punto</p>	Nessuna osservazione

	<p>fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.</p> <p>3. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria e non vincolante, ai fini di cessione, affitto o vendita dell'immobile, «predisposto alla banda larga». Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1.2.3.</p>	
--	---	--

ARTICOLO 7

<p>comma 1, lettera b)</p> <p>30. 7. 145.</p> <p>26. -</p> <p>30. 7. 145.</p> <p>27.</p> <p>30. 7. 145.</p> <p>28.</p> <p>30. 7. 145.</p> <p>30.</p> <p>30. 7. 145.</p> <p>36.</p>	<p><i>Nella parte consequenziale, al capoverso 3), dopo le parole: di tutti i soggetti pubblici e privati, inserire le seguenti parole: nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</i></p>	<p><i>Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.</i></p>
<p>comma 1, lettera b)</p> <p>0. 7. 145.</p> <p>34.</p>	<p><i>Sostituire il punto 7) con il seguente:</i></p> <p>7) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.</p>	<p><i>Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.</i></p>
<p>comma 1, lettera b)</p> <p>7. 145. La Relatrice.</p>	<p>ART. 7.</p> <p><i>Al comma 1, lettera b) sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:</i></p> <p>1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le Regioni che non hanno individuato gli Enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente</p>	<p>Nulla da osservare sull'emendamento.</p> <p>Al capoverso "Conseguentemente":</p> <p>punto 3) - viene modificato il comma 4, prevedendo che i Presidenti delle Regioni per le attività di mitigazione del rischio idrogeologico possano avvalersi di tutti i soggetti pubblici e privati.</p>

regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, e comunque non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro sessanta giorni dalla delibera di individuazione, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4. ».

Conseguentemente:

1) al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis. All'articolo 149, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza tenuto conto di quella collocata nelle zone montane e/o a minore densità di popolazione"»;

2) al comma 1, lettera i), dopo il capoverso comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. «Entro il 31 dicembre 2014, e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta al Parlamento una relazione relativa al rispetto delle prescrizioni disposte dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

a) a carico delle Regioni, per la costituzione degli Enti di governo dell'ambito;

b) a carico degli Enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;

c) a carico degli Enti Locali, in relazione alla partecipazione agli Enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio»;

3) al comma 4, dopo le parole: «per la disciplina dei relativi rapporti, di» sono aggiunte le seguenti: «di tutti i soggetti pubblici e privati ivi compresi»;

4) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «della depurazione delle acque» con «idrico»;

b) aggiungere dopo le parole: «o urbanistico» le parole: «ovvero situazioni di inerzia del soggetto

Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che gli oneri derivanti dall'avvalimento sono ricompresi nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006.

	<p>attuatore»;</p> <p>c) sostituire le parole: «Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini alle modalità attuative» con le altre: «Per quanto non diversamente previsto dal presente comma restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/2012 e della Delibera CIPE 21/2014 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative».</p> <p>5) al comma 7, apportare le seguenti modifiche:</p> <p>a) sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2014» con: «entro il 31 dicembre 2014»;</p> <p>b) sostituire le parole: «è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo» con le altre: «può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo».</p> <p>6) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali» sono aggiunte le seguenti «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche»;</p> <p>7) al comma 9, dopo le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e del mare» sono inserite le seguenti: «e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;</p> <p>8) aggiungere infine il seguente comma:</p> <p>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano sino all'adeguamento dei rispettivi statuti.</p>	
<p>comma 1, lettera b), numero 4),</p> <p>7.20</p>	<p>Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	<p>Modifica il comma 1, lettera b), numero 4), che stabilisce che l'affidamento del servizio idrico integrato è consentito in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province e alle città metropolitane. Con la proposta emendativa vengono fatte salve le gestioni esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.</p> <p>Si rinvia al MATTM.</p>
<p>comma 1, lettera d), capoverso, comma 1,</p>	<p>Al aggiungere, in fine, il seguente periodo:</p> <p>L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta <i>in house</i>, partecipata esclusivamente e direttamente da enti</p>	<p>Prevede che l'affidamento diretto del servizio idrico integrato possa avvenire in favore di società <i>in house</i>, partecipate esclusivamente dagli enti locali rientranti</p>

7. 23.	locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.	nell'ambito territoriale ottimale. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di una mera facoltà in capo facoltà in capo all'ente di Governo dell'ambito nell'ambito della procedura di affidamento del servizio. Si rinvia in ogni caso al Dipartimento per le politiche europee per i profili di compatibilità con la normativa comunitaria
lettera d) capoverso «Art. 149-bis», CO. 2 TER 7. 141. La Relatrice	Al comma 1 lettera d) capoverso «Art. 149-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. È abrogato l'ultimo periodo 443.» del comma 4 dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 443.	Preliminarmente si rappresenta che l'emendamento è mal formulato. Dalla lettura del testo Al riguardo si rappresenta la necessità di acquisire idonea relazione tecnica che illustri le finalità della norma al fine di poter escludere possibili oneri per la finanza pubblica.
comma 1, lettera d), Art. 149-bis», CO. 2 BIS 7.10	Al capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio. Conseguentemente, alla lettera e), dopo il numero 2) inserire il seguente: 2-bis) al comma 2 dopo la lettera b) è inserita la seguente: b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara.	Prevede che le procedure di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato includano appositi capitolati con indicazione delle opere che il gestore deve realizzare. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.
comma 1, lettera e), 7. 4. (Nuova Formulazione).	Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).	Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare
comma 1,	Al comma 1, lettera h), punto 2) aggiungere in fine il	Prevede che l'approvazione dei

<p>lettera h), punto 2) 7. 13.</p>	<p><i>sequente periodo:</i> Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p>	<p>progetti degli interventi, qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, sia coordinata con il Piano di Protezione civile (l. 225/1992, art. 3, comma 6). <i>Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.</i></p>
<p>CO. 2 7. 21. (Nuova formulazione).</p>	<p><i>Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire i seguenti:</i> Le risorse verranno prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio, che alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre del 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, ma al contrario tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun Accordo di Programma dovrà essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità, la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.</p>	<p>integra il comma 2 prevedendo che le risorse disponibili debbano essere destinate prioritariamente a specifici interventi di mitigazione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e biodiversità. Inoltre stabilisce che per tali interventi venga riservata una percentuale minima del 20% nell'ambito degli accordi di programma. <i>Nulla da osservare, per quanto di competenza, trattandosi di interventi che vengono svolti nell'ambito delle risorse disponibili. Nel merito, si rinvia comunque al MATTM circa la valutazione degli interventi previsti</i></p>
<p>comma 1, lettera i) capoverso 1 7. -131. (Nuova formulazione).</p>	<p><i>Al comma 1, lettera i) capoverso 1, sostituire le parole da:</i> entro fino a: disposizione con le seguenti: entro il termine perentorio del 30 settembre 2015.</p>	<p>Fissa il termine per l'adozione del Piano d'ambito e l'avvio della procedura di affidamento del servizio idrico integrato al 30 settembre 2015. <i>Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.</i></p>
<p>COMMI DA 9 TER A 9-SEXIES</p>	<p><i>Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:</i> 9-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 è prorogato al 31</p>	<p>La proposta emendativa introduce i commi da 9-bis a 9-quinquies. Si osserva preliminarmente che una proposta analoga è già pervenuta precedentemente, corredata da relazione tecnica.</p>

<p>7. 143. La Relatrice.</p>	<p>dicembre 2013. 9-ter. Il comma 9 dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è sostituito dal seguente: «9. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui, all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014, euro 25.000.000 per l'anno 2015 ed euro 25.000.000 per l'anno 2016». 9-quater. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito dal seguente: «367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012 n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono prorogate all'anno 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 3 del medesimo articolo». 9-quinquies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 113 del 16 maggio 2013, individuati dal n. Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della 33 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Protezione civile n. Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2013.</p>	<p><i>Al riguardo si rappresenta quanto segue.</i></p> <p>Comma 9-bis: proroga lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2015; <i>Nulla da osservare, fermo restando il limite di spesa previsto a legislazione vigente.</i></p> <p>Comma 9-ter: Modifica il comma 9 dell'articolo 3-bis del DL 95/2012, che reca la copertura per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato, prevista dal comma 8 del medesimo art.3-bis DL 95/2012, estendendola agli anni 2015 e 2016 nel limite di 25 milioni per ciascun anno. Le risorse sono poste a carico del Fondo di cui all'art. 2 del DL 74/2012.</p> <p>Comma 9-quater: Modifica il comma 367 dell'articolo 1 della legge 147/2013, prorogando agli anni 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 3 dell'articolo 3-bis del DL 95/2012.</p> <p>Agli oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'art. 1, comma 2, del DL 74/2012.</p> <p><i>Al riguardo, si esprimono forti perplessità, segnalando che: Per quanto concerne la copertura non si dispone di adeguati elementi per verificare le disponibilità sulle contabilità speciali, tenuto conto che numerosi interventi sono stati posti a carico di tali contabilità. Si ritiene pertanto necessario acquisire informazioni in ordine agli oneri relativi ad interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle predette contabilità.</i></p> <p><i>Nel merito:</i></p> <p><i>- L'importo previsto per il 2015 e 2016 per i contratti di lavoro è</i></p>
------------------------------	---	---

crescente e prosegue anche nel 2017, contrariamente al progressivo processo di rientro nell'ordinarietà;

- l'importo va giustificato in termini di numero di personale e durata dei contratti, segnalando in ogni caso che il continuo prorogarsi dei contratti stessi rappresenta una forma di stabilizzazione del personale;

- Manca una programmazione del fabbisogno per la ricostruzione, in particolare per l'edilizia pubblica; va comunque rilevato che tutte le somme utilizzate per spese correnti e di personale a carico delle contabilità speciali sono a detrazione delle risorse per la ricostruzione e che in futuro ciò richiederà una presumibile necessità di reintegro. In tal senso, una volta organizzato l'iter burocratico per l'istruttoria dei contributi, le spese correnti dovrebbero essere in via di riduzione e comunque a carico della Regione Emilia Romagna.

Comma 9-quinquies: estende l'applicazione del dl 74/2014 a tutti i territori dei comuni delle province di Bologna e Modena per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della Regione Emilia-Romagna di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2013 in attuazione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013.

Al riguardo, tenuto conto che ai relativi oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse indicate al comma 5, dell'art.1 del decreto legge n. 74/2014, il nulla osta al successivo iter della proposta è subordinato

		all'inserimento. in fine, del seguente periodo: "Ai relativi oneri si provvede nel limite delle risorse di cui all'art.1, comma 5 del decreto legge 12 maggio 2014, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014 n. 93"
CO. 9 - OCTIES 7. 144. La Relatrice.	Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Al comma 147 sono aggiunti infine i 256, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi ad edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse che sono riversate sulle contabilità speciali di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 32 del 24 maggio 2013 e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della n. 98 del 25 giugno 2013. Con il medesimo decreto sono altresì protezione civile n. definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero di cui al successivo comma 351.	L'emendamento risulta poco chiaro nei riferimenti. Tuttavia, la proposta sembrerebbe ricalcare una analoga che individua le modalità di riparto delle risorse di cui ai commi 256 e 351 della legge 147 del 2013, destinate ad interventi emergenziali a seguito del terremoto del Pollino del 2012. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare. Si conferma che la disposizione non incide sulle previsioni di spesa già scontate ai fini saldi di finanza pubblica in quanto si tratta ripartizione delle risorse già previste a legislazione vigente, di cui ai commi 256 e 351 della legge 147 del 2013, destinate ad interventi emergenziali a seguito del terremoto del Pollino del 2012.
CO. 9 - SEPTIES 9. 7. 146. 1.	Al capoverso comma 9-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: inoltre le parole 50 milioni sono sostituite dalle seguenti «100 milioni».	modifica il comma 129 della legge 147 del 2014 sostituendo le parole 50 milioni con 100 milioni (somme da destinare al FEN) a valere sul FSC programmazione 2007-2013 e 2014-2020 che si renderanno disponibili a seguito della verifica dello stato di attuazione degli interventi. Si esprime parere contrario per carenza di disponibilità
CO. 9 - SEPTIES 7. 146.	Dopo il comma 9 inserire il seguente: 9-bis. All'articolo 1, comma 129 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «della programmazione 2007-2013» sono sostituite dalle seguenti: «delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020».	Si propone la seguente riformulazione condivisa con il Dipartimento PS Dopo il comma 9 inserire il seguente:

		<p>9 bis All'articolo 1, comma 120 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «, una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e » sono soppresse.</p> <p>9 ter La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2014 e 25 milioni per l'anno 2015. Ai relativi oneri si provvedere mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente alle finalizzazioni non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relative alla programmazione nazionale 2007-2013 e 2014 - 2020. Il CIPE provvede con successiva delibera alla riprogrammazione delle risorse.</p>
--	--	--

ART. 8.

CO LETT A- BIS)	1 Dopo il comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) integrazione dell'articolo 183 comma 1 lettera bb) prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo. Consequentemente, alla rubrica, sostituire le parole: preliminare alla raccolta con la seguente: temporaneo.	Nessuna osservazione RINVIO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
8. 31		
8. 2.	Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: minimi.	Nessuna osservazione RINVIO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
CO. LETT. D-	1 Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) razionalizzare e semplificare il riutilizzo nello	Nessuna osservazione RINVIO AL MINISTERO

BIS) 8. 3. (Nuova formulazione).	stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	DELL'AMBIENTE
CO LETT. D TER) 8. 13. (Nuova formulazione).	Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: <i>d-bis)</i> Garantire livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quella attualmente vigente e comunque coerenti con la normativa europea.	Nessuna osservazione RINVIO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
CO.1 BIS 3. 28.	Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: <i>d-bis)</i> La procedura di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di 30 giorni. Il Ministero dell'Ambiente è tenuto a pubblicare gli esiti delle osservazioni pervenute.	Nessuna osservazione RINVIO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE

ARTICOLO 9

CO. 1 9. 1. (Nuova formulazione) 9. 1. (Nuova formulazione)	Al comma 1, <i>invece</i> , dopo le parole: "decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 163, inserire le seguenti: "per i lavori di importo inferiore o compreso fino alla soglia comunitaria,)."	Nessuna osservazione
COMMA 2 LETTA 9. 1. (Nuova formulazione)	Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006. sostituire la lettera d) con la seguente: d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006,	Rinvio al MIT

one)	con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici;	
CO. 2 LETT A)	Al comma 2, lettera a) dopo le parole: per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, inserire le seguenti: ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53 comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163 del 2006.»	Rinvio al MIT
CO. 2 LETT B)	Conseguentemente: al comma 2, lettera b) dopo le parole: i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53 comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163 del 2006;	
CO. 2 LETT C)	al comma 2 lettera c) dopo le parole: i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 aggiungere le seguenti: ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53 comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163 del 2006;	
9. 3. (Nuova formulazi one)		
COMMA 2- BIS	Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Gli appalti di cui al presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo del 12 aprile del 2006 n. 163 e agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi del presente articolo.	
9. 2.		
CO. 2 - TER)	Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 20, comma 10-quinquies 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 dopo la parola: «Investimenti» sono inserite le seguenti parole: «, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista.»	
9. 17		
CO 2 - QUATER)	Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «all'istruzione scolastica è» sono inserite le seguenti: «all'alta formazione artistica, musicale e	
9. 18.		

		corutiva, nonché».	
CO QUINQUI ES	2- 9, 19.	Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è incrementata, per il 2014, di due milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.».	per gli approfondimenti richiesti dalla Commissione Bilancio in ordine agli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti, si RINVIA AL mir
CO. SEXIES	2 * 0, 9, 47. 2.	Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: 2-ter. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.	
CO SEXIES	2 * 0, 9, 47. 3. Dorina Bianchi, Tancredi.	Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: 2-ter. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.	
CO. SEXIES	2 9, 17, 11 Governo.	Aggiungere il seguente comma: «2-bis. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, quelle funzionali alla tutela della incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di urgenza, nonché nei casi di cui al comma 1, il Tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del medesimo Codice, siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il Tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi dello stesso articolo 119, comma 3-».	

12. 39. (Nuova formulazione)	territorialità.	
------------------------------------	-----------------	--

ART. 14.

CO. 1 14. 1. (Nuova formulazione)	Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «essere richieste», aggiungere le seguenti: «da parte degli organi competenti»; b) dopo le parole: «per i gestori dell'infrastruttura», aggiungere le seguenti: «o dell'opera».	
CO. 1 14. 3. (Nuova formulazione).	Al comma 1, sostituire le parole: che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi, con le seguenti: più stringenti rispetto a quelli.	
RUBRICA 14. 2.	Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di standard tecnici.	

ART. 15

CO. 1 15. 25	Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Nessuna osservazione RINVIO AL DIP. TESORO
CO. 9 15. 30	Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Nessuna osservazione. RINVIO AL DIP. TESORO
ART. 15 BIS *15.01. *15.02. * 15.05	<i>Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:</i> Art. 15-bis. (Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate). 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni».	Con riferimento ai finanziamenti concessi dal Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (denominato Foncooper) – la disposizione modifica l'art. 4 legge 49/85 per escludere dal privilegio di cui godono i relativi crediti i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative. in proposito, si fa presente che la disposizione appare affievolire le possibilità di recupero dei crediti in caso di insolvenza delle cooperative agevolate, ma non sembra riguardare l'accesso a nuovi finanziamenti (come sembrerebbe dalla rubrica).

12. 39. (Nuova formulazione)	territorialità.	
------------------------------	-----------------	--

ART. 14.

CO. 1 14. 1. (Nuova formulazione)	Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «essere richieste», aggiungere le seguenti: «da parte degli organi competenti»; b) dopo le parole: «per i gestori dell'infrastruttura», aggiungere le seguenti: «o dell'opera».	
CO. 1 14. 3. (Nuova formulazione).	Al comma 1, sostituire le parole: che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi, con le seguenti: più stringenti rispetto a quelli.	
RUBRICA 14. 2.	Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di standard tecnici.	

ART. 15

CO. 1 15. 25	Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Nessuna osservazione RINVIO AL DIP. TESORO
CO. 9 15. 30	Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Nessuna osservazione. RINVIO AL DIP. TESORO
ART. 15 BIS *15.01. *15.02. * 15.05	<i>Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:</i> Art. 15-bis. <i>Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate.</i> 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni».	Con riferimento ai finanziamenti concessi dal Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (denominato Foncooper) - la disposizione modifica l'art. 4 legge 49/85 per escludere dal privilegio di cui godono i relativi crediti i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative. In proposito, si fa presente che la disposizione appare affievolire le possibilità di recupero dei crediti in caso di insolvenza delle cooperative agevolate, ma non sembra riguardare l'accesso a nuovi finanziamenti (come sembrerebbe dalla rubrica).

		<p>Infatti, l'articolo 31, comma 2, d.l. 83/2012 aveva previsto che tutte le risorse disponibili presso tale fondo, al netto delle somme occorrenti a finanziare le domande in istruttoria alla data di entrata in vigore, dovevano essere destinate, previo versamento all'entrata e riassegnazione, al Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all'art. 17, comma 1, legge 49/85. Nella relazione tecnica al dl 83/2012 il MISE aveva comunicato che il Foncooper aveva una disponibilità finanziaria di 3.303.615,7 euro giacenti sull'apposito conto corrente 271103 presso BNL che risultava del tutto inutilizzata.</p> <p>In proposito, appare opportuno che il MISE fornisca un aggiornamento delle disponibilità del Foncooper e del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione</p>
0. 15. 010. 1	<p><i>Sostituire le parole:</i> o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari <i>con le seguenti:</i> o che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.</p>	<p><i>Si rinvia al Dipartimento del Tesoro</i></p>
<p>ART. 15 - TER</p> <p>15. 010. II Relatore.</p>	<p><i>Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:</i> Art. 15-bis.</p> <p>1. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo le parole: «il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari».</p>	<p><i>Si rinvia al Dipartimento del Tesoro</i></p>

<p>CO. 2-BIS 16. l. (Nuova formulazione)</p>	<p>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Nel periodo 2015-2017, la Regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché la mobilità sanitaria verso altre regioni.</p>	<p>Si rinvia al Ministero della salute</p>
<p>ART. 16 BIS 16.01. (Nuova formulazione)</p>	<p>Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente: Art. 16-bis. (Disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS S.p.A.). 1. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti: «23-bis. Per gli accessi esistenti su strade in gestione di ANAS S.p.A. alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dall'ANAS S.p.A. medesima, a decorrere dal 1° gennaio 2015 non è più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies. 23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS S.p.A. provvede, a seguito dell'istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione. 23-quater. Le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte nella misura del settanta per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione ovvero nella misura del quaranta per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015 ANAS S.p.A. invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata. 23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione da corrispondere all'ANAS S.p.A. in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non potrà superare l'importo del canone preesistente all'entrata in vigore della legge n. 449</p>	<p>Articolo 16 bis Secondo quanto indicato dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 1. In riferimento al c. 23-bis si stima che dalla sua attuazione derivino per Anas s.p.a. minori entrate per circa 12,2 M€/anno, in parte compensate con le somme versate in unica soluzione all'atto del rinnovo delle autorizzazioni, da determinarsi sulla base del decreto ministeriale da emanare ed al momento non quantificabili. 2. In riferimento al c. 23-ter si prevede che l'entrata in vigore della nuova disciplina amministrativa, unitamente alla revisione della disciplina tecnica degli accessi esistenti in attuazione della legge delega di riforma sul Codice della Strada, costituisca un forte incentivo alla regolarizzazione dei numerosi accessi esistenti attualmente non censiti, a condizione che risultino conformi dal punto di vista tecnico alla nuova disciplina, con conseguenti nuove entrate per Anas s.p.a.. 3. In riferimento al c. 23-quater, sulla base dell'ammontare complessivo di 7,3 M€, tra contenzioso e canoni non riscossi, ipotizzando che dall'attuazione della norma si ricorra ad entrambe le possibilità in modo paritario, si stima che possano essere recuperate le seguenti entrate: a. $3,65 \times 0,3 = 1,1$ M€ b. $3,65 \times 0,6 = 2,2$ M€ (suddivisi in 9 rate annuali) La norma prevede che alle minori entrate si provvede nell'ambito</p>

	<p>del 1997, aggiornato agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.</p> <p>23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distributore carburanti annessi e agli accessi ad impianti carburanti.</p> <p>23-septies. Alle eventuali minori entrate di ANAS S.p.A. conseguenti l'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies, si provvede nell'ambito delle risorse previste dal Contratto di programma - parte servizi.</p> <p>23-octies. ANAS S.p.A. provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi esistenti, autorizzati e non, sulle strade di propria competenza al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».</p>	<p>delle risorse previste nel contratto di programma - parte servizi. In proposito si segnala che non si hanno adeguate informazioni su quanto possa essere compreso ulteriormente il contratto di servizio con il quale si fa fronte agli interventi di manutenzione ordinaria delle strade in gestione Anas, senza compromettere detta attività.</p>
ART 16-TER 0. 16. 016. 6.	<p>Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal citato decreto ministeriale non può essere in ogni caso superiore a 24 mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.</p>	
ART. 16 - TER 16. 016. La Relatrice.	<p>Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:</p> <p>«Art. 16-bis. (Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio).</p> <p>1. Gli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, con le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».</p>	<p>Si rinvia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</p>

ART. 17

ART. 17 17. 163 (Nuova	<p>All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1:</p> <p>l) alla lettera c), numero 5) aggiungere, in fine,</p>	
------------------------------	--	--

<p>Formulazione)</p>	<p>le seguenti parole: «e le parole: "158 euro." sono sostituite dalle seguenti: "1000 euro."»;</p> <p>2) alla lettera g):</p> <p>2.1) sopprimere i numeri 1) e 2);</p> <p>2.2) sostituire il numero 3) con i seguenti:</p> <p>«3) al comma 4, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:</p> <p>«d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;</p> <p>d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzarsi nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale o opere pubbliche.»;</p> <p>3-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:</p> <p>«4-bis. Con riferimento a quanto previsto al secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.»;</p> <p>alla lettera e)1) sopprimere la parola: «e di ristrutturazione urbanistica».</p> <p>2.3) sostituire il numero 4) con il seguente:</p> <p>«4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto al comma 4-bis.»</p>	
<p>comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3-bis</p>	<p>Al comma 1, lettera b), capoverso «A.2 3-bis», dopo la parola: compensazione inserire le seguenti: incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta.</p>	
<p>17. 136 comma 1, lettera c), al numero 1 * 17. 119. Nuova Formulazione</p>	<p>AD) premettere il seguente:</p> <p>01. Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), vi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw».</p> <p>1 Bianchi Dorina, Tancredi.</p>	<p>Nulla da osservare</p>

comma lettera numero 2	l, c).	Al dopo le parole: all'amministrazione comunale aggiungere le seguenti: l'elaborato progettuale e; dopo le parole: nonché che aggiungere le seguenti: sono compatibili con la normativa sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che.	
17. 173).			
comma lettera numero 3	l, c).	Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: la comunicazione di inizio dei lavori sono inserite le seguenti parole: , laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori,.	Nulla da osservare
17. 195.	Il		
Governo.			
comma lettera numero 1	l, e),	Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: interesse pubblico aggiungere le seguenti: a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione.	
17. 137.			
comma lettera numero 1),	l, c),	Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: l'interesse pubblico aggiungere le seguenti: fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni.	
17. 69.			
comma lettera numero 1)	l, f),	Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo: quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza senza richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero, quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari».	
17. 21.			
comma lettera h), al numero 1	l, n.	Al comma 1, lettera h), al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole: «delle sole opere di urbanizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile».	
17. 19.			
(Nuova formulazione			
comma lettera h), n.	l, n.	Conseguentemente: a) al comma 1, lettera h), n. 1), dopo le parole: di	

<p>1), comma 1, lettera n), capoverso comma 3 17. 111</p>	<p>cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: qualora comportanti aumento del carico urbanistico.;</p> <p>b) il comma 1, lettera n), capoverso comma 3, premettere le seguenti parole: Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi del presente articolo entro 90 giorni dalla data della relativa entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni di cui al presente articolo.</p>	
<p>comma 1, lettera n), capoverso Art. 23-ter * 17. 182.</p>	<p>Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 23-ter, comma 1, sostituire la lettera:</p> <p>a) con le seguenti:</p> <p>a) residenziale;</p> <p>a-bis) turistico-ricettiva.</p>	
<p>CO 1 LETT Q-BIS 17. 38.</p>	<p>Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:</p> <p>p-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2000 a 20000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene irrogata sempre nella misura massima.</p> <p>La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.</p> <p>4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis sono di competenza comunale e vengono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e attrezzatura di aree a verde pubblico.</p> <p>4-quater. Fermo restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.</p>	
<p>COMMA 2 TER * 17. 183</p>	<p>Dopo il comma 2 inserire il seguente:</p> <p>4-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera i) non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p> <p>* 17. 183</p>	

<p>CO. 2- QUATER</p> <p>17. 40. (Nuova formulazione)</p>	<p>Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (ECOBONUS), e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 (50 per cento), usufruiscono di un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata del 4 per cento. Ai relativi oneri si provvede con l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento per le nuove costruzioni.</p>	<p>PARERE ASSOLUTAMENTE CONTRARIO</p> <p>RGS: Si esprime parere contrario. Allo stato la disposizione sembra comportare minori entrate per IVA, non quantificate di cui occorre verificare l'idoneità della copertura. Inoltre, la prevista agevolazione in materia di IVA andrebbe pure valutata sotto il profilo del rispetto della normativa comunitaria. Ciò posto si rinvia anche al Dipartimento delle finanze.</p> <p><u>DF: Parere Negativo</u></p> <p>Osservazioni tecnico-giuridiche e profili di compatibilità comunitaria</p> <p>Con l'emendamento in questione si propone di applicare l'aliquota IVA del 4% agli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (ECOBONUS) e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917.</p> <p>Al riguardo, si fa presente che la richiesta di applicare l'aliquota agevolata del 4 per cento alle operazioni in argomento appare in contrasto con la Direttiva n. 92/77/CEE del 19 ottobre 1992, che, nel modificare la VI Direttiva 77/388/CEE (sostituita, dal 1 gennaio 2007, dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006), ha consentito agli Stati membri di assoggettare, per il periodo transitorio, ad un'aliquota inferiore al 5% le operazioni comprese nell'allegato M (ora Allegato III) per le quali, alla data del 1 gennaio 1991, era già prevista l'applicazione di tale aliquota ridotta.</p>
--	---	--

		<p>Di conseguenza, l'eventuale applicazione di un'aliquota ridotta, nella misura indicata, alle operazioni in argomento provocherebbe il deferimento dell'Amministrazione italiana al giudizio della Corte di Giustizia della Unione europea, ai sensi degli articoli 258 e seguenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>Valutazione degli effetti finanziari in particolare, con riferimento alla disposizione contenuta all'art. 17, comma 2-quadro (emendamento 17.00), è stato espresso parere contrario in quanto la taxa determina effetti negativi sul gettito netti di adeguata copertura</p>
<p>Rt. 17 - bis</p> <p>* 17.04</p> <p>* 17.017</p>	<p>Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:</p> <p>Art. 17-bis. (Regolamento unico edilizio).</p> <p>1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 4, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:</p> <p>«1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m) della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo è adottato nei termini fissati con i suddetti accordi»;</p> <p>b) all'articolo 24, comma 1, le parole «igiene, salubrità» sono sostituite dalle seguenti: «conformità delle opere eseguite al progetto assentito».</p>	<p>Si rinvia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</p>

ART. 18

18. 11.	<p><i>Sostituirlo con il seguente:</i></p> <p>Art. 18. (<i>Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo</i>).</p> <p>1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250 mila, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti.</p>	Rinvio al MIT
---------	---	---------------

ART. 19

<p>Comma 1-bis</p> <p>19.2</p>	<p>Dopo il comma 1, inserire il seguente:</p> <p>1-bis. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell'ambito di iniziative intraprese dalle Agenzie o Istituti per le locazioni comunque denominati, le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all'articolo 2 comma 1, sia ai contratti di cui all'articolo 2 comma 3 e 5 della legge n. 431 del 1998.</p> <p>Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale.</p> <p>Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei comuni riconoscere una aliquota Imu ridotta.</p>	<p>Rinvio al Dipartimento delle finanze</p> <p>Dipartimento delle Finanze: trattandosi di una facoltà non si ascrivono effetti.</p>
--------------------------------	--	--

ART. 20

CO. 4 20.12	Al comma 4, sopprimere la lettera c).	Agenzia demanio: parere contrario all'emendamento con il quale è stata soppressa
----------------	---------------------------------------	--

		<p>la lettera c) del comma 4 dell'art. 20.</p> <p>Tale lettera introduce la possibilità, in ordine agli immobili ceduti ex art. 11 <i>quinquies</i> del d.l. 203/2005, di acquisire anche dopo la cessione, l'attestato di prestazione energetica di cui all'art. 6 del d.lgs. 192/2005, senza incorrere nella sanzione di cui al comma 3 dello stesso articolo.</p> <p>Si sottolinea, come già avuto modo di far presente, che l'inserimento di tale disposizione nel DL Sblocca Italia si era resa necessaria al fine di garantire il buon esito dell'operazione di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico finalizzato alla riduzione del debito pubblico (art. 1, comma 391 L. 147/2013), considerata la tipologia dei beni pubblici coinvolti.</p> <p>Il mancato ripristino della lettera c) vanificherebbe, almeno in parte, il gettito atteso dalla dismissione degli immobili.</p>
<p>Comma 4 lett.e bis) 20.17</p>	<p>Al comma 4, dopo la lettera c), inserire le seguenti:</p> <p>d) dopo il comma 20, è inserito il seguente comma 20-bis:</p> <p>1. Agli immobili oggetto di conferimenti o trasferimenti del patrimonio abitativo dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2014, continuano ad applicarsi le normative previste dai commi da 3 a 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410-;</p> <p>e) al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 20 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013-;</p>	<p>Rinvio al Dipartimento del tesoro</p>
<p>4-bis</p>	<p>Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:</p> <p>4-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 20</p>	<p>Rinvio al Dipartimento del tesoro</p>

<p>20. 14.</p>	<p>giugno 2005, n. 122, è aggiunto il seguente:</p> <p>«Art. 13-bis. (Disposizione interpretativa dell'articolo 13, comma 2).</p> <p>1. Il comma 2 dell'articolo 13 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, e conseguentemente la tutela prevista in detto comma 2, non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in base ad accordi negoziali o all'aggiudicazione all'asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva».</p>	<p>Dip. Tesoro: parere favorevole. L'emendamento, relativo al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire di cui al D.lgs. n. 122/2005, è volto a fornire una chiave interpretativa alla norma ex art. 13, comma 2, del citato decreto legislativo al fine di estendere i benefici del Fondo anche agli acquirenti in base ad accordi negoziali o aggiudicazioni all'asta avvenute in qualunque procedura esecutiva (possibilità peraltro oggi esclusa dalla stretta lettera della legge, che prevede il solo caso di acquisto da procedura concorsuale e non anche quello da procedura esecutiva). Al riguardo, l'emendamento proposto appare congruo con il contesto normativo preesistente, in quanto estenderebbe la tutela ivi prevista anche a favore dei promissari acquirenti che abbiano successivamente acquistato la proprietà dell'immobile prenotato o oggetto di contratto preliminare dalle procedure esecutive, con ciò rimediando al suddetto rigore letterale. <u>Si esprime pertanto avviso favorevole.</u></p>
<p>COMMA 4 - TER 0. 20. 21. I.</p>	<p>Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.</p>	<p>Dip. Finanze: perdita di non rilevante entità.</p>
<p>Co 4 - ter 20. 21. II Governo.</p>	<p>Dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: 4-bis. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E, altresì, esclusa la soppressione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed agli articoli 33 e 33-bis del</p>	<p>Si rinvia al Dipartimento delle finanze</p>

		decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.	
Co. 4- quater		Aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. All'articolo 11-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2013, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: "degli enti territoriali", sono aggiunte le seguenti: "e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; b) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: "che intendono dismettere", sono aggiunte le seguenti: ", le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 183."». 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.	
Co. 20. 23. II	1- quinquies	Aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. 133, convertito, con all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 10, con modificazioni: a) il comma 2-quater è soppresso; b) al comma 2-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta."; c) al comma 2-sexies, nel primo periodo, sono soppressate le seguenti parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il", e la parola, "comunicano", è sostituita da: "comunica"; dopo il secondo periodo è aggiunto in fine il seguente: "In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta."».	

ART. 21

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Per l'acquisto, effettuato dal 10 gennaio 2014 al 31	RGS: Si esprime in ogni caso parere contrario alla
---	--

<p>CO 1 21. 1. (Nuova formulazione)</p>	<p>dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari in questione;</p>	<p>soppressione delle previsioni che collegano gli incentivi alla finalità di locazione in quanto ciò comporta minori entrate rispetto alla formulazione originaria da quantificare e compensare. Ovviamente per le disposizioni che restringono il campo di applicazione rispetto a quanto originariamente previsto, si rinvia a valutazione politica</p>
<p>CO 1 21. 3. (Nuova formulazione)</p>	<p>Al comma 1, dopo le parole: di nuova costruzione, aggiungere le seguenti: invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.</p>	<p>21. 3 DF: Parere contrario L'emendamento, mediante la modifica del comma 1 dell'articolo 21 del disegno di legge in esame, intende subordinare la fruizione della deduzione ivi prevista alla circostanza per la quale l'immobile oggetto di acquisto risulti invenduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Al riguardo, si esprime parere negativo, in quanto non appare chiaro l'intento perseguito attraverso la modifica proposta né l'ambito applicativo della stessa.</p>
<p>CO. 4 21. 35.</p>	<p>Al comma 4, sopprimere la lettera a). Conseguentemente, sostituire il testo in rubrica con il seguente: Misure per l'incentivazione del mercato immobiliare.</p>	<p>21.35 Dip. Finanze: dalla soppressione della lettera a) derivano effetti negativi.</p>
<p>CO. 3 21.9</p>	<p>Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.</p>	
<p>CO. 4 - BIS</p>	<p>Dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-bis. Le persone fisiche non esercenti attività</p>	<p>21.6 Dip. Finanze: senza</p>

21.6	commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale di cui al DM 22 aprile 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal precedente comma 4 lettere a) ed e) e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4 lettera e).	sostanziali effetti a condizione che venga ripristinata la lett. a) del comma 4 dello stesso articolo.
------	--	--

ART. 22

<p>ART. 22</p> <p>22. 1. (Nuova formulazione)</p>	<p>(Conto termico).</p>	<p>Nel rinviare al Ministero dello sviluppo economico per dettagli, si conferma che gli incentivi del Conto termico trovano copertura su apposita componente tariffaria della bolletta elettrica e che l'aumento della platea dei beneficiari potrebbe determinare un incremento della tariffa elettrica, a danno del potere di acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese.</p>
<p>CO. 2 - BIS</p> <p>22. 6. (Nuova formulazione)</p>	<p>Dopo il comma 2, inserire il seguente: <i>2-bis.</i> Al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/83/CE e 2006/32/CE, all'articolo 9, comma 5, lettera c), le parole: "secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 334, sono sostituite dalle seguenti: secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti".</p>	<p>Nessuna osservazione</p>
<p>Art. 22 bis</p> <p>22. 03. II Relatore.</p>	<p>Dopo l'articolo 22 inserire il seguente: Art. 22-bis. (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).</p> <p>1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge, enti locali o scuole.</p>	<p>Nel rinviare al Ministero dello sviluppo economico per dettagli, si conferma che l'esclusione degli enti locali e delle scuole dalla riorientazione degli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici (art. 26 del D.L. 91/2014) sarà compensata da una minore riduzione della componente A3).</p>

Art 23

<p>Co. 1 - bis 23. 22. (Nuova formulazione)</p>	<p>Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1 bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito.</p>	
---	--	--

Art. 24

<p>Art. 24 24. 1 (Nuova formulazione) Marroni. Morassut.</p>	<p>Sostituire l'articolo 24 con il seguente: Art. 24 (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio). 1. I Comuni possono definire con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, o interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni vengono concesse prioritariamente a «comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute».</p>	<p>DF: Parere negativo. Occorre, innanzitutto, evidenziare che dalla formulazione della norma non emerge con chiarezza l'ambito di applicazione dell'agevolazione in quanto, non solo non sono individuati i tributi che potrebbero essere oggetto di agevolazione, ma non si comprende neanche il meccanismo applicativo della stessa, che sembrerebbe richiedere una non meglio precisata corrispondenza tra l'attività di tutela e valorizzazione del territorio e il presupposto impositivo del tributo. Si deve, inoltre, rilevare che la norma individua genericamente l'agevolazione in relazione al tipo di attività posta in essere. La norma proposta, inoltre, fa riferimento a cittadini singoli e associati che presentano progetti mentre beneficiari delle agevolazioni sono «comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute», mancando, quindi, ogni collegamento tra soggetti che svolgono le attività meritevoli e quelli che beneficiano dell'agevolazione fiscale che ne deriva. Si deve, inoltre, sottolineare che, così definiti, tali soggetti non possono rivestire la qualità di soggetto passivo nell'ambito dei tributi locali e,</p>
--	--	---

		<p>quindi, di destinatari della norma in commento, la definitiva, il soggetto passivo ad esempio dell'IMU non collima con il soggetto beneficiario dell'agevolazione.</p> <p>Vale, infine, la pena di sottolineare che, trattandosi di una norma di esenzione, il riconoscimento del beneficio deve essere ricollegato a una situazione concreta e attuale che giustifichi il trattamento di favore e non ad una condizione astratta quale la mera presentazione del progetto richiamata dalla norma.</p>
--	--	---

Art. 25

<p>Comma 1 lett.b)</p> <p>25. 32.</p>	<p>Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:</p> <p>b) all'articolo 14-quater, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al primo periodo, dopo le parole: «rinnessa dall'amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che» sono inserite le seguenti: «ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri»;</p> <p>2) al terzo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso».</p>	
<p>Co. 1 lett. da b bis) a lett. b quater</p> <p>25. 7. (Nuova formulazione)</p>	<p>Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:</p> <p>b-bis) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21 quinquies e 21 novies» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»;</p> <p>b-ter) all'articolo 21 quinquies, comma 1, le parole da: «Per sopravvenuti» fino a: «pubblico originario» sono sostituite dalle seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»;</p> <p>b-quater) all'articolo 21 novies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) dopo le parole: «articolo 21-octies» sono inserite le seguenti: «, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2,-»;</p>	
	<p>B quater numero 2</p>	

ART. 26

<p>CO. 1</p> <p>CO. 3</p> <p>16.28</p>	<p>Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il Comune presenta aggiungere le seguenti: fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214.</p> <p>Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: diversa destinazione urbanistica aggiungere le seguenti: fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214.</p>	
<p>CO. 1 - BIS</p> <p>26.6</p>	<p>Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:</p> <p>1-bis. Hanno priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad auto recupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.</p> <p>Le valutazioni di progetti aventi scopi differenti sono valutate, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti.</p>	<p>Nulla da osservare, ad ogni buon fine si rinvia anche al Dipartimento del tesoro e all'Agenzia del demanio</p> <p>Agenzia demanio: parere contrario al comma 1-bis (emendamento n. 26.6), il quale stabilisce, nell'ambito dei progetti di valorizzazione presentati dal Comune, una priorità di valutazione dei progetti di recupero aventi fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso agli alloggi di edilizia economica e popolare, etc.. La priorità data all'edilizia residenziale pubblica, di competenza comunale, non si concilia difatti con la finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico perseguita dall'articolo 26, rispondendo ad altre esigenze volte a risolvere il problema dell'emergenza abitativa di edilizia sociale residenziale presente in alcune città, ed essendo disciplinata da una normativa a sé, Legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".</p>

<p>CO 2 16. 42. (Nuova formulazione)</p>	<p>Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.</p>	<p>RGS: Nulla da osservare Agenzia demanio: Quanto alle modifiche apportate all'articolo 16, con riferimento al <u>primo periodo del comma 2</u> si richiama l'attenzione sul fatto che la formulazione dello stesso inserita nel trasmesso testo "A" del DL in oggetto, sembra recepire un altro emendamento simile a quello governativo n. 16.67, creando un disallineamento rispetto al testo di quest'ultimo ed è suscettibile di generare incertezze in sede applicativa. Per cui dell'art. 16 comma 2 sussistono ad oggi, con l'approvazione di due emendamenti sullo stesso punto, due versioni dello stesso comma. Pertanto, tale situazione necessariamente deve essere risolta, e ad avviso della Scrivente, va conservata esclusivamente la formulazione dell'emendamento governativo.</p>
<p>CO 1 CO 2 CO 3</p>	<p>Apportare le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, la parola: demaniali, è sostituita dalla seguente: pubblici; b) al comma 1, nel primo periodo, le parole: L'accordo, sono sostituite dalle seguenti: In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo; nel secondo periodo, le parole: un proprio progetto, sono sostituite dalle seguenti: una proposta; le parole: al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo, sono sostituite dalle seguenti: all'Agenzia del demanio che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa; dopo la parola: finanziamento, sono inserite le seguenti: valorizzazione o alienazione; il terzo periodo è soppresso; c) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: Il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio ed il Ministero della difesa, laddove le operazioni di cui al presente articolo ricomprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più nell'ute proprie finalità istituzionali.</p>	<p>—</p>

<p>CO. 4</p> <p>CO. 6</p> <p>CO. 7</p> <p>CO. 8</p> <p>26. 67. Il Governo</p>	<p>effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;</p> <p>d) al comma 3, nel primo periodo, le parole: e il Ministero della difesa possono, sono sostituite dalle seguenti: d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2, può; le parole: un progetto, sono sostituite dalle seguenti: una proposta; le parole: del progetto, sono sostituite dalle seguenti: della proposta;</p> <p>e) al comma 4, nel primo periodo, le parole: il progetto, sono sostituite dalle seguenti: la proposta; le parole: ovvero con il Ministero della difesa, sono sostituite dalle seguenti:, e con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2;</p> <p>f) al comma 6, le parole: ovvero il Ministero della difesa procedono, sono sostituite dalle seguenti: e il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2,;</p> <p>g) al comma 7, dopo le parole: variante urbanistica, sono aggiunte le seguenti:, ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti;</p> <p>h) al comma 8, le parole: del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono sostituite dalle seguenti: del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare limitatamente agli immobili della difesa, di concerto con il Ministro della difesa.</p>	
<p>CO. 8 -BIS</p> <p>26. 66. Il Governo.</p>	<p>Dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:</p> <p>8-bis. Il comma 12, dell'articolo 3-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato».</p>	

ART.27

<p>CO. 1</p> <p>27.3</p>	<p>Al comma 1, dopo le parole: in avanzato stato di realizzazione aggiungere le seguenti: ed in particolare per la bonifica dall'amianto, la messa in sicurezza, l'efficientamento energetico di scuole, asili nido, strutture socio sanitarie, edilizia residenziale pubblica.</p>	
--------------------------	---	--

ART. 28

CO. 7 28.3	Al comma 7, dopo le parole: 31 ottobre 2014, aggiungere le seguenti: previo parere del Ministero della salute.	
CO. 3 - BIS 28.1. (Nuova formulazione)	Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al fine di assicurare il mantenimento di livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'ENAC, al fine di garantire la massima accessibilità internazionale ed intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee - incluse le autorizzazioni per le quarte libertà per voli passeggeri e cargo - la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi, automaticamente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali.	Nulla da osservare

ART. 29

CO. 1 29.2.	Al comma 1, dopo le parole: la crescita dei traffici aggiungere le seguenti: delle merci e delle persone.	Trattasi di modifiche di carattere ordinamentale. <i>Non si hanno osservazioni da formulare</i>
CO. 1 29.3.	Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema di decreto recante la proposta di piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.	Trattasi di modifiche di carattere ordinamentale. <i>Non si hanno osservazioni da formulare</i>
CO. 1 - BIS 29.6	Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 23 gennaio 1994, n. 34, sostituire le parole: «nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile.» con le seguenti: «è valutata con priorità la.	Trattasi di modifiche di carattere ordinamentale. <i>Non si hanno osservazioni da formulare</i>
ART. 29 - BIS 29.01. (Nuova Formulazione)	Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente: Art. 29-bis. (Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 195, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto, nonché disposizione in materia di forme di	modifica requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto-informativa antimafia) <i>Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare. Si rinvia in ogni caso il Ministero</i>

	<p>pubblicazione dei dati della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia).</p> <p>1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:</p> <p>h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.</p>	<i>dell'Interno.</i>
--	---	----------------------

ART. 30

CO. 2 30. 3.	<p><i>Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da:</i> produzioni agricole e agroalimentari <i>fino alla fine della lettera con le seguenti:</i> iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015 delle produzioni agricole ed agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano.</p>	<i>Nulla da osservare</i>
CO. 2 30. 38.	<p><i>Al comma 2, lettera f), dopo le parole:</i> rafforzamento organizzativo <i>aggiungere le seguenti:</i> delle start up nonché.</p>	<i>Si rinvia al MISE</i>
CO 3- BIS 30. 40. (Nuova formulazione).	<p><i>Dopo il comma 3, inserire il seguente:</i></p> <p>3-bis. L'ICE – Agenzia presenta ogni anno alle competenti commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e in particolare sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del <i>made in Italy</i> e dell'attrazione degli investimenti all'estero.</p>	<i>Nulla da osservare</i>
ART. 30- BIS 30. 02 (Nuova formulazione).	<p><i>Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:</i></p> <p>Art. 30-bis. (Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).</p> <p>1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole di eccellenza e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del <i>made in Italy</i>, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di Identità.</p> <p>2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.</p> <p>3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione</p>	<p>Si prevede l'istituzione, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di un registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città d'Identità.</p> <p>Al riguardo, è necessario che la RT dimostri che il MIPAAF possa far fronte allo svolgimento delle attività inerenti la costituzione e la gestione del registro con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, così come asserito nella clausola di neutralità di cui al comma 3</p>

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
--

ART. 31

ARTT. 31 - BIS	Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente: Art. 31-bis (Operatività degli impianti a fune).	
31.01	<p>1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.</p> <p>2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.</p> <p>3. Possono godere dei benefici di cui ai precedenti comma anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente norma, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.</p>	

Art. 32

Art. 32 - bis	Dopo l'articolo 32, inserire il seguente: Art. 32-bis. (Disposizioni in materia di autotrasporto).	Articolo 32-bis (Disposizioni in materia di autotrasporto)
32. 017. II Relatore.	<p>1. All'articolo 46-bis, della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: «regolamento (CEE) 3118/1993 del Consiglio, del 25 ottobre 1993», sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1972/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009»;</p> <p>b) Dopo il comma 1, inserire il seguente:</p>	<p>La disposizione intende trasformare l'erogazione diretta del contributo per l'acquisizione di beni capitali per le imprese di autotrasporto in un credito di imposta da utilizzare in compensazione.</p>

«1-bis. Le medesime sanzioni si applicano nel caso di circolazione in territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo.».

2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'esercizio finanziario 2013, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 39 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito di imposta.

All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 234, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater, aggiungere la seguente:

«l-quinquies: decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli Uffici della Motorizzazione Civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione della sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'Ufficio Motorizzazione Civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente Ufficio Motorizzazione Civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori.».

3. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi

A tal fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento all'Agenzia delle entrate delle somme iscritte in bilancio nel 2013 e nel 2014 (Fondo autotrasporto) delle risorse effettivamente disponibili e comunque non oltre 39 milioni di euro. Lo stesso è previsto per gli incentivi per la formazione professionale.

In proposito si richiedono maggiori dettagli sull'importo disponibile per le misure.

La norma sembrerebbe far riferimento alle risorse del Fondo Autotrasporto 2013 – per la quota assegnata al MIT, capitolo 7330/pg6 e ora in conto residui per 16 milioni di euro – e alla quota del Fondo Autotrasporto 2014 – da assegnare al capitolo 7330/pg.6 per 10 milioni e al capitolo 7330/pg 3 per 15 milioni di euro.

Fermo restando la necessità di acquisire nel merito le valutazioni del dipartimento delle finanze, si segnala che la documentazione inviata dal MIT per le vie brevi non fornisce i chiarimenti richiesti.

Si ribadisce quindi la necessità di una RT per i punti evidenziati, in mancanza della quale si esprime **parere contrario**.

**IN ATTESA DI
APPROFONDIMENTI DA
PARTE DEL MIT**

**DF: Valutazione politica con
osservazioni**

L'emendamento introduce l'articolo 32-bis rubricato "Disposizioni in materia di autotrasporto" e al comma 2, nel recare la disciplina del Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria", ovvero di quei soggetti che

finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del danaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

esercitano attività di autotrasporto merci in conto di terzi con veicoli esentati dal regime della licenza comunitaria e, quindi, anche da ogni autorizzazione al trasporto, si prefigge l'obiettivo di introdurre una nuova e più immediata forma di spendibilità dei contributi per l'acquisto di beni d'investimento a valere sulle risorse del 2013 e del 2014, riconoscendo un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, come modalità principale di utilizzo del beneficio, salvo che l'impresa non dichiari espressamente di preferire l'erogazione diretta del contributo.

A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

Al credito d'imposta riconosciuto per tali finalità non trova applicazione il limite annuale di compensazione pari a 250.000 euro previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Al riguardo, in merito al contenuto di tale emendamento si è osservato che poiché i contributi sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto, occorre prevedere le conseguenze di una richiesta del contributo diretto qualora il beneficiario abbia già fruito del credito d'imposta o intenda utilizzarlo successivamente. Dovrebbe, quindi, essere previsto un ulteriore flusso informativo tra

MIT e Agenzia in merito agli utilizzi dei contributi/crediti d'imposta.

Inoltre, si è osservato che appare preferibile che l'utilizzo in compensazione avvenga attraverso il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Ad ogni buon conto, poiché sugli aspetti gestionali si è rinviato alle osservazioni della competente Agenzia delle entrate, che, su tali punti, non ha mosso rilievi, si rappresenta di non avere più riserve sul contenuto dell'emendamento approvato.

Resta fermo quanto segnalato in precedenza in merito alla questione che la misura presenta il carattere della selettività, sia per quanto concerne la platea dei beneficiari, sia in ragione del superamento del limite generale alla compensazione dei crediti di imposta, previsto nell'ordinamento interno per ragioni di bilancio.

Tali caratteristiche sono idonee a ricondurre il regime nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato che devono essere notificati alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 par. 3 TFUE ai fini del procedimento di verifica della compatibilità comunitaria e la cui efficacia, in forza della clausola di standstill - da inserire nella base giuridica nazionale - deve essere sospesa in attesa dell'esito positivo del procedimento in questione. A tal riguardo, si segnala che analoghe misure di agevolazione a favore del settore degli autotrasporti sembrano essere state finora curate e seguite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I relativi iter ed esiti, sotto il profilo degli adempimenti comunitari connessi alle gestione

		della misura, non sono noti allo scrivente Dipartimento.
--	--	--

ART. 33.

Co. 4 33. 5.	Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l'esecuzione, previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.	Nessuna osservazione
Co. 13 - bis 33. 46	Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: 13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva emanata da Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2014, recante «disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio».	Nessuna osservazione
Co. 13- ter	Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti: 13-bis. Ai fini della definizione del programma di rigenerazione urbana il soggetto attuatore acquisisce in fase consultiva le proposte del Comune di Napoli, con le modalità ed i termini stabiliti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. Il soggetto attuatore esamina le proposte del Comune di Napoli, avuto riguardo prioritario alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana ed alla sua sostenibilità economico- finanziaria. Il Comune di Napoli può chiedere, in seno alla Conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del penultimo periodo del comma 9.	Nulla da osservare
Co. 13- quater 33. 30. (Nuova formulazione)	13-ter. Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e ss. della legge n. 147 del 2013, verifica i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del Soggetto attuatore ovvero della società da quest'ultimo costituita ed assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori licenziati capo alla Bagnoli Spa alla data di dichiarazione di fallimento.	
Art. 33- bis 33. 08. (Nuova formulazione).	Dopo l'articolo 33 inserire il seguente: Art. 33-bis. <i>(Interventi di bonifica da amianto da realizzare nei territori compresi nel Sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato»).</i> 1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter aggiungere il seguente: 14-quater. A partire dall'anno 2014, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute per gli interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato» già sede di impianti di produzione di amianto e di beni	PARERE CONTRARIO la disposizione determina oneri privi di copertura.

	in amianto. L'esclusione delle spese opera nel limite massimo di euro 14.571.365,28 e riguarda i finanziamenti già assegnati a tal fine dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore della regione Piemonte.	
--	---	--

ART. 34

Co. 5 lett.b)	<i>Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 10 per cento.</i>	<i>Si rinvia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i>
34. 1.		
Co. 7 - quater	<i>All'articolo 34, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 242, comma 7. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizione di sicurezza in termini di rischi sanitari e ambientali.»</i>	Nessuna osservazione
*34. 11. (Nuova formulazi one) *34. 44. (Nuova formulazi one)		
Comma 10 - bis	<i>Dopo il comma 10, inserire il seguente: 10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 116, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, ma a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso»; b) dopo il comma 1 è aggiunto il comma: 1-bis. Il progetto di bonifica di cui al comma 1 di un sito di estensione superiore a quindicimila metri quadrati può essere attuato in non più di tre fasi ciascuna delle quali soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a quattrocentomila metri quadrati, il numero delle fasi o lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico cronoprogramma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'Autorità competente. Il cronoprogramma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relative</i>	<i>Nulla da osservare per quanto di competenza. Si rinvia, in ogni caso, al MATTM per le valutazioni di competenza.</i>
34. 3. (Nuova formulazi one)		

	all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.	
Co. 10-ter	<i>Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:</i> 11. Per gli affidamenti comunque definiti e denominati di lavori e servizi attinenti la materia delle bonifiche ambientali è fatto obbligo per l'Ente o l'Autorità procedente di pubblicare nel proprio sito WEB il curriculum del soggetto affidatario e dell'ultima visura camerale dello stesso disponibile.	Nessuna osservazione
34. 41.		
Co. 8	<i>Al comma 8, sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: del comma 7.</i>	<i>Nulla da osservare per quanto di competenza. Si rinvia, in ogni caso, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.</i>
34. 6. (Nuova formulazione)		
Co. 7	<i>Sostituire il comma 7 con i seguenti:</i> 7. Nei siti inquinati di proprietà di Enti territoriali, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richieste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.	PARERE CONTRARIO Si segnala che nell'attuale formulazione è inapplicabile atteso che non sono disciplinate le modalità di attribuzione ai singoli enti degli spazi finanziari. Qualora gli enti dovessero ritenere che la comunicazione ha valenza autorizzatoria ai fini dell'esclusione dal patto allora l'emendamento è suscettibile di determinare oneri da quantificare con apposita relazione tecnica. Il testo dell'emendamento quantifica l'onere in 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, indicando come copertura la riduzione del fondo speciale di parte capitale. Al riguardo, si esprime parere contrario tenuto conto che il predetto fondo non presenta sufficienti disponibilità:
Co. 7 bis		
Co. 7 ter		
34. 46.	<i>7-bis.</i> Ai fini dell'esclusione di cui al comma 7, gli Enti territoriali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web http://certificazionecrediti.mef.gov.it della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano, entro i seguenti termini perentori: a) 30 novembre 2014, per l'annualità 2014; b) 23 febbraio 2015, per l'annualità 2015; c) 23 febbraio 2016, per l'annualità 2016. <i>7-ter.</i> Ai maggiori oneri di cui al comma 7, pari a 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di	

	conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	
--	--	--

ART 35

0. 35. 125. 9. (Nuova formulazione)	<p>Apportare le seguenti modifiche:</p> <p>1) al comma 1 sostituire le parole: capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati con le seguenti: capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento;</p> <p>2) al comma 3:</p> <p>a) sostituire le parole: devono essere con la seguente: sono;</p> <p>b) nell'ultimo periodo dopo le parole: degli impianti esistenti, inserire le seguenti: qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico;</p> <p>3) sostituire il comma 8 con il seguente:</p> <p>«8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità per gli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.»;</p>	<i>Nulla da osservare per quanto di competenza. Si rinvia in ogni caso al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.</i>
0. 35. 125. 10. (Nuova formulazione)	Al comma 1, dopo le parole: a livello nazionale inserire le seguenti: con l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto;	<i>Nulla da osservare</i>
0. 35. 125. 14. (Nuova formulazione)	Al comma 2, sopprimere le parole: individuati con CER 200108.	<i>Si rinvia al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento per le politiche europee per i profili di rispettiva competenza.</i>
0. 35. 125. 15.	Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: «e la produzione di compost di qualità».	<i>Nulla da osservare</i>
0. 35. 125. 18.	Sostituire il comma 7 con il seguente:	<i>Parere contrario.</i>

(Nuova formulazione)	<p>7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani indifferenziati prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di euro 20, per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo incassato e versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.</p>	<p>Il sub emendamento prevede tra l'altro che il contributo a carico dei gestori non possa essere traslato sulle tariffe. In contrasto con la normativa vigente che prevede che tra i costi che compongono la tariffa sia ricompresa una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, a copertura del servizio. Non è pertanto possibile escludere effetti finanziari negativi derivanti dalla norma.</p>
0. 35. 125. 36	<p>Al comma 11, capoverso 3-bis, sostituire le parole: devono essere avviati a smaltimento con le seguenti: Il presidente della Regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea.</p>	<p>Nulla da osservare.</p>
<p>Art. 35 35. 125. II Relatore</p>	<p>Sostituire l'articolo 35 con il seguente:</p> <p>Art. 35. (Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio; Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).</p> <p>1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così</p>	<p>Si segnala che sull'emendamento in esame è stata richiesta al Ministero dell'Ambiente apposita relazione tecnica che dia conto degli eventuali effetti finanziari derivanti dalla sostituzione dell'articolo 35 con quello proposto, nonché dia conto della coerenza con i profili dell'ordinamento comunitario.</p> <p>Al riguardo, si rileva che la RE predisposta dal MAITM fornisce solo in parte i chiarimenti richiesti da questo dipartimento. Pertanto, non si dispone di elementi sufficienti per valutare gli effetti finanziari della proposta.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> Riguardo al comma 7, che prevede che i gestori che trattano rifiuti di provenienza extraregionale versino 20 euro a tonnellata alla Regione, occorre verificare gli effetti finanziari di tale contributo avanziatura

individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per la integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici individuati con CER 200108 per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio.

3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, così come modificato con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria così come previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010.

4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4, del punto R1, dell'allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero

pubblica:

- *Al comma 13, al fine di escludere effetti finanziari negativi, occorre chiarire se i contributi previsti siano stati a legislazione vigente già versati.*

In ogni caso, parere contrario sul comma 13.

energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.

5. Al sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto ed il rifiuto; a tal fine sono adeguate le autorizzazioni integrate ambientali nei termini sopra stabiliti.

7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di euro 20, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extraregionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.

8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà, se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui.

9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 3 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono aggiunte le seguenti: «, anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.»

	<p>11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che devono essere avviati a smaltimento fuori dal territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;</p> <p>12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 2 è abrogato;</p> <p>b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, del consiglio di amministrazione del Consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico»;</p> <p>c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità del contributo di cui al comma 10, lettera b)»;</p> <p>13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del trenta per cento dei relativi importi».</p>	
--	---	--

ART. 36

<p>36. 1. (Nuova formulazione)</p>	<p>Sostituirlo con il seguente: (Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi).</p> <p>1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) è aggiunta la seguente: «n-septies) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della</p>	<p>Si conferma che le modifiche non incidono sulla neutralità finanziaria della disposizione, tenuto conto di quanto già rappresentato in relazione tecnica.</p>
---	--	--

	<p>programmazione negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla Regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse Regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioni incrementali rispetto all'anno 2013.»</p> <p>2. Con la legge di stabilità per il 2015 e con quelle successive è definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.</p>	
<p>CO. 2 – FER</p> <p>36. 29. Il Relatore.</p>	<p><i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i></p> <p>2-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>17-bis. Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie per le attività di cui all'ultimo periodo del comma precedente, le somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal contitolare di ciascuna concessione devono essere riassegnate entro sessanta giorni e possono comunque essere utilizzate anche nel successivo esercizio finanziario.</p> <p>17-ter. Le risorse versate entro il 30 ottobre di ogni esercizio finanziario dai soggetti proponenti le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 136 del 1999 e dell'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze al Capitolo 2701/P.G. 28 IdV 1.2, dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono utilizzabili anche nell'esercizio finanziario successivo per le spese di funzionamento e di istruttorie per le attività istituzionalmente svolte dalla competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>Si esprime <u>parere contrario</u> in quanto le riassegnazioni di entrate sono regolamentate dal DRR 469/1999 e quindi tale modifica andrebbe in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente, che già prevede che le somme versate nell'ultimo bimestre possono essere riassegnate e utilizzate nell'anno finanziario successivo. Sul comma 17-ter si concorda con il parere della commissione bilancio in quanto la disposizione, autorizzando il mantenimento in bilancio di somme di parte corrente anche nell'esercizio successivo a quello di riferimento, comporta effetti finanziari negativi.</p>
<p>COMMA 2 – QUATER</p>	<p><i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i></p> <p>2-bis. All'articolo 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:</p>	<p>si conferma che la neutralità finanziaria della disposizione che si limita a modificare la</p>

<p>36. 2. (Nuova formulazione)</p>	<p>a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una <i>social card</i> nei territori interessati alle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi);</p> <p>b) Al comma 2, le parole: alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti sono sostituite dalle seguenti: alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una <i>social card</i>;</p> <p>c) al comma 4 dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate,.</p>	<p>finalizzazione ferme restando le risorse disponibili a legislazione vigente.</p> <p>in ordine ai possibili effetti indiretti, si rinvia a Dipartimento delle finanze e Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>Agenzia dogane: Con l'emendamento in esame, già approvato, si intendono apportare modifiche all'art. 45 della legge n. 99 del 2009.</p> <p>Preliminarmente va evidenziato, per i profili di competenza, che l'articolo 45 in vigore ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'incremento delle c.d. royalties corrisposte dai titolari di concessione di coltivazioni per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi. Le entrate derivanti dal predetto incremento erano destinate ad alimentare prioritariamente un apposito "Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi".</p> <p>In base, poi, a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, le somme affluite al predetto Fondo dovevano essere ripartite, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, tra i residenti le Regioni interessate, e dovevano servire a "compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto".</p> <p>Orbene, come si ebbe ad evidenziare nel corso dei lavori di predisposizione del suddetto decreto, tale riduzione risulta in contrasto con il quadro di riferimento comunitario in materia di accise ed in particolare con la direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti</p>
------------------------------------	---	--

energetici e dell'elettricità, la quale non contempla, nell'ambito delle riduzioni ed esenzioni di aliquota di accisa espressamente consentite, la possibilità, per gli Stati membri, di applicare differenziazioni di accisa a livello territoriale.

Conseguentemente il decreto appositamente emanato¹ non dispone riduzioni di accisa sui carburanti quanto piuttosto la generale erogazione di benefici economici agli aventi diritto.

Analogamente, anche una riduzione del "prezzo alla pompa" dei carburanti potrebbe essere ritenuta dalla Commissione europea come una modalità strettizia per realizzare una riduzione di accisa su base territoriale, e conseguentemente essere oggetto di censura, così come sta avvenendo per la riduzione di prezzo dei carburanti adottata nella Regione Friuli Venezia Giulia.

In questo quadro si ritiene che vada positivamente accolta la modifica contenuta nel comma 2 bis lettera a) dell'emendamento che sostituisce la rubrica del soprarichiamato art. 45, istituendo in luogo del "Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi" il "Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati alla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi".

Per le ragioni sopra esposte, si reputa altresì pienamente condivisibile, la modifica del comma 2 dell'art. 45, contenuta nel comma 2 bis, lettera b)

¹ D.M. 12 novembre 2010, recante "Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 59, relativo alla istituzione del fondo per la riduzione del prezzo, alla pompa, dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

		dell'emendamento, intesa a destinare il predetto fondo alla "promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card" per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi in luogo della "riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti" per i medesimi soggetti. Si segnala, tuttavia, e
CO. 2-BIS 36. 8.	Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il 50 per cento delle aliquote di prodotto derivanti dalle produzioni di idrocarburi nel mare territoriale sono destinate ai comuni prospicienti la linea di costa in corrispondenza con le aree di insediamento degli impianti <i>offshore</i> ; tali risorse sono destinate a interventi infrastrutturali e occupazionali in materia ambientale, sicurezza idrogeologica del territorio salvaguardia delle coste, secondo le modalità stabilite con apposito disciplinare.	In relazione alla richiesta di chiarimento del Servizio Bilancio, si rappresenta che la disposizione appare mal formulata, in quanto non risulta chiaro se la quota del 50% delle aliquote di prodotto derivante dalla produzione del mare territoriale sia da imputarsi alla quota riservata allo Stato ovvero alla regione adiacente al giacimento, posto che l'articolo 22, comma 1, d.lgs 625/1996, dispone che "per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'aliquota (...) quando è relativa a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale è per il 55% corrisposta alla regione adiacente". In ogni caso si esprime parere contrario , in quanto l'attribuzione ai Comuni della quota del 50% delle entrate di pertinenza dello Stato determinerebbe minori entrate per l'erario prive di compensazione . Ove invece la disposizione si riferisse alla quota spettante alle regioni, la riserva sarebbe lesiva dell'autonomia finanziaria delle regioni stesse ai sensi dell'art. 119 cost.
ART. 36 – BIS 36.07. (Nuova formulazione)	Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente: Art. 36-bis. (Interventi a favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi). 1. All'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.	La disposizione riguarda gli interventi di cui all'art. 16 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, che prevede la destinazione di parte delle maggiori entrate IRES effettivamente realizzate

	<p>27. si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85, 90 e 91 del decreto legislativo n. 624 del 1996, sia rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata dalla misura del trenta per cento di tali maggiori entrate e per dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012, continua a trovare applicazione per le parti non modificate dal presente articolo.</p>	<p>dall'estrazione di idrocarburi a progetti infrastrutturali e occupazionali in favore dei territori interessati.</p> <p>In proposito, si conferma che le modifiche proposte incidono su taluni profili già disciplinati dal decreto attuativo della disposizione vigente (DM 12 settembre 2013), in relazione ai quali sarebbe opportuno un coordinamento.</p> <p>In merito all'innalzamento delle quote di riassegnazione, si rinvia a valutazioni politiche, nel presupposto che si tratti di maggiori entrate la cui parte restante resta acquisita all'erario.</p> <p>Per il resto si rinvia al Ministero dello sviluppo economico ed al Dipartimento delle finanze, con particolare riguardo allo stato di attuazione dell'art. 16 d.l. 1/2012 ed agli effetti positivi eventualmente riscontrati, nonché all'Agenzia delle entrate per i profili relativi alle modalità tecniche di versamento da parte dei soggetti concessionari, che devono consentire di accertare le maggiori entrate effettivamente versate.</p>
--	--	--

ART. 37

<p>37. 2. (Nuova formulazione)</p> <p>CO. 2 LETT. A) * 37. 3.</p>	<p>alle righe dalla ventitreesima alla ventinovesima, le parole: "e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: "e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati";</p> <p><i>b)</i> all'articolo 52-<i>quinquies</i>, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 327, dopo le parole "urbanistici ed edilizi" sono inserite le seguenti: "nonché paesaggistici"; » devono intendersi stampate in carattere normale non grassetto.</p> <p>A pagina 393, all'articolo 37, comma 2, del testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione:</p> <p>le righe dalla diciottesima alla ventiquattresima devono intendersi sostituite dalle seguenti:</p> <p><i>sa)</i> all'articolo 52-<i>quinquies</i>, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 327, dopo le parole</p>	<p>Nulla da osservare con riferimento al testo AC 2629-A</p> <p><i>L'emendamento conteneva invece la previsione di misure di compensazione per i Comuni, in relazione il quale era stato espresso parere contrario</i></p>
--	---	--

* 37. 8	<p>“appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,” sono inserite le parole: “per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse,” e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: “e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati”»;</p> <p>dopo l'ultima riga, in corrispondenza con la lettera b) del comma 2 dell'articolo 37 del testo del decreto-legge stampato a fronte, deve intendersi aggiunta la seguente riga: «b) identica;».</p>	
CO. 3 37. 18. (Nuova formulazione)	<p>Sostituire il comma 3 con il seguente:</p> <p>3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.</p>	<p>Dispone che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal 1° gennaio 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, per assicurare l'economicità delle iniziative di nuovi operatori, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas e dell'energia elettrica. Valutazioni politiche</p>

ART. 38

CO. I-BIS 38. 161 (Nuova formulazione)	<p>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</p> <p>I-bis. Il Ministero dello sviluppo economico con proprio decreto, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1.</p>	Nulla da osservare
COMMA I 38. 154	<p>Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: decreti autorizzativi con le seguenti: titoli abilitativi.</p>	NESSUNA OSSERVAZIONE
38.91 (Nuova formulazione)	<p>Apportare le seguenti modifiche:</p> <p>1) sostituire il comma 3 con il seguente:</p> <p>3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al punto 7) dell'Allegato 11 alla Parte n, dopo le</p>	<p>Prevede che per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le Regioni, decorso il termine del 31 marzo 2015, la Regione trasmette la</p>

parole: «coltivazione di idrocarburi» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma e»; b) Alla lettera v) dell'Allegato W alla Parte II, sono soppresse le seguenti parole: «degli idrocarburi liquidi e gassosi»; c) Alla lettera l) dell'Allegato IV alla parte II, sono soppresse le seguenti parole: «, di petrolio, di gas naturale»; d) è abrogata la lettera g), punto 2 dell'Allegato IV alla Parte II.

2) sostituire il comma 4 con il seguente:

Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale è stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguenti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.;

3) al comma 5 sostituire le parole da «a seguito della quale» fino a «trenta anni da prorogare» con le seguenti: «a cui seguono, in caso di riavvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni prorogabile»;

4) al comma 6 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse inalterate e le Sezioni territoriali dell'ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;

c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate, alla esecuzione e realizzazione

relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguenti istruttori di competenza. I relativi oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Per quanto di competenza si segnala al punto 2) che il versamento degli oneri istruttori deve essere effettuato all'entrata del bilancio per l'eventuale riassegnazione al MATTM.

CG 6-BIS

CG 6-PER

dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fidejussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste.

5) al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I progetti di opere ed interventi relativi alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi ad un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nel rispetto della normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6) dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vincolato ad una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.

7) al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «a norma del presente articolo».

8) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«I commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la Regione, da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9) sopprimere il comma 9;

10) al comma 10, capoverso 1-bis., dopo le parole: «sentite le Regioni interessate, può autorizzare» inserire le seguenti: «previo espletamento della procedura di valutazione impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici».

11) al comma 10, dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente: «1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modificazioni, dopo le parole: «Le

	<p>Regioni» sono aggiunte le seguenti: «gli enti pubblici territoriali».</p> <p>12) al comma 11 aggiungere in fine le seguenti parole: «Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».</p> <p>13) dopo il comma 11 aggiungere il seguente: 11-bis. 1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente:</p> <p>«4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato è vietata la ricerca e l'estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.</p>	
Co. 10 Capoverso 1-bis 38.83	<p>Al comma 10, capoverso 1-bis, dopo le parole: Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate inserire le seguenti: nel mare continentale e.</p>	Nulla da osservare
Co. 11 - bis 38. 40, (Nuova formulazione)	<p>Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:</p> <p>11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2003 n. 117, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:</p> <p>«5-bis. Ai fini di una efficace applicazione delle disposizioni dei commi 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità usate di rifiuti di</p>	Nulla da osservare

	estrazione solidi e liquidi pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva».	
Co. 11 -ter 38. 38.	Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, le parole: «0,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «1 per mille».	Prevede l'incremento dei diritti amministrativi incassati dalla competente direzione generale del MISE per l'attività istruttoria ed i controlli nei confronti dei soggetti che chiedono il rilascio di titoli minerari. si rinvia al MISE per le informazioni richieste
Co. 11 quinquies 38. 177 Relatore	All'articolo 38, aggiungere il seguente comma: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009e in conformità alla disciplina comunitaria in materia.	Nel rinviare al Ministero dello sviluppo economico per dettagli, si conferma che la disposizione troverà compensazione nell'ambito del sistema tariffario, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
ART. 38- BIS 38. 015. (Nuova formulazione) Abrignani.	Dopo l'articolo 38 inserire il seguente Art. 38-bis (Misure per la valorizzazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale). 1. Dopo l'articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» è aggiunto il punto 2-bis: «Operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, alle quali, in luogo del limite previsto dal comma 4, si applica la garanzia diretta del Fondo fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui, concessi su richiesta delle imprese	Dip. Tesoro: parere contrario. L'emendamento, volto a definire una specifica disciplina (e un plafond) sul Fondo Centrale di garanzia per le PMI, non appare chiaro in quanto il comma 4 dell'articolo 5 DM 26/6/2012 (attuativo del DL Salva Italia) relativo alle operazioni con durata non inferiore a 36 mesi, concerne l'importo massimo garantibile pari a 2,5 milioni e non già la percentuale di copertura, che nel frattempo è stata aumentata all'80% con il DI 69/2013 "del Fare". Ne discenderebbe, pertanto, un trattamento meno favorevole per le imprese in questione. Allo stesso tempo l'istituzione di ulteriori plafond a favore di settori circoscritti rischia di sottrarre risorse al Fondo senza adeguata garanzia di tiraggio. Si esprime, pertanto, avviso contrario.

beneficiarie a condizione che comprovino il rilascio del titolo concessorio.

RGS: La disposizione estende il Fondo di garanzia PMI alle operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi effettuate da imprese proponenti attività di ricerca e sviluppo nel settore della geotermia: la disposizione, mal formulata, appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica conseguente all'incremento delle somme potenzialmente escusse, di difficile previsione, privi di idonea compensazione, in relazione ai seguenti profili:

- il limite di 2,5 milioni di euro di importo garantibile per ogni singola impresa (art. 5, comma 4 DM 26/6/2012) viene elevato a 100 milioni di euro;
- tale limite avrebbe carattere annuale, in contraddizione con la natura delle risorse del Fondo che non hanno stanziamenti a decorrere ma sono allocate in un conto di tesoreria;

Ove effettivamente quelle sopraesposte fossero le finalità che si intendono perseguire l'emendamento potrebbe essere così riformulato:

Art. 38-bis (Misura per la valorizzazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale).

1. Dopo l'articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge la data 9 agosto 2013, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» è aggiunto il punto 2-bis: «Operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio

		<p>2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, alle quali, in luogo del limite previsto dal comma 4 del medesimo articolo 5, si applica la garanzia diretta del Fondo fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui, concessi su richiesta delle imprese beneficiarie a condizione che comprovino il rilascio del titolo concessorio. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo di garanzia, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è costituita una riserva fino a cento milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite previsto dal comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare il rilascio del titolo concessorio.</p> <p>In ogni caso, si rappresenta la necessità di acquisire le valutazioni del Dipartimento del tesoro ed una relazione tecnica a cura del Ministero dello sviluppo economico.</p>
--	--	---

ART 39

<p>CO. 1- BIS 39. 2.</p>	<p><i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> <i>1-bis.</i> All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera <i>d)</i> inserire la seguente: <i>«d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e comunitari, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento.»</i></p>	<p>La disposizione, introducendo una nuova finalità di spesa per i protti derivanti dalle aste del CO2 presenta profili di criticità in quanto tale finalità non essendo inserite tra quelle previste dalla direttiva</p>
----------------------------------	---	---

		comunitaria può di fatto violare l'obbligo comunitario di destinazione di almeno il 50% dei proventi per le finalità della direttiva stessa. Sul punto, al fine di evitare una procedura di infrazione, con conseguenti oneri, è necessaria una verifica da parte del Dipartimento delle politiche comunitarie.
CO. 1 LETT C)	All'articolo 39, comma 1, lettera c), sostituire le parole: uso promiscuo ai dipendenti con le seguenti: disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa.	Nessuna osservazione
39. 7. La Relatrice.		
ART. 39 BIS	Dopo l'articolo 39, inserire il seguente: ART. 39-bis. (Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti). 1. All'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la lettera <i>ii)</i> è sostituita dalla seguente: <i>ii)</i> teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno: il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; il 50 per cento di calore di scarto; il 75 per cento di calore cogenerato; il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;.	Nessuna osservazione
39. 05. La Relatrice.		

ART. 42

14- BIS	Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti: 14-bis. Per l'anno 2014 al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, le Regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.	Relativamente al comma 14-bis nulla da osservare.
14-TER	14-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: per l'anno 2014, in via transitoria,	Il comma 14-ter, sia pure per un solo anno, introduce una significativa sistematicità nel riparto del FSN, prevedendo in sostanza che circa 2 miliardi di euro vengono ripartiti tra le regioni senza tener conto né dei fabbisogni regionali, ostostanti all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, né dei criteri premiali, ma solo di esigenze regionali peraltro non esplicitate. In particolare, risulterebbero penalizzate alcune regioni in Piano di rientro (ad es. Lazio) a favore di altre regioni in condizioni di minore criticità. Si rinvia alle valutazioni, valutazioni politiche (in
42. 37. Il Relatore.	nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno	

	<p>2014, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. è pari all'1,75 per cento».</p>	<p>particolare del Ministero della salute, titolare della proposta di riparto), tenuto conto anche delle eventuali conseguenze nei rapporti tra Stato e Regione.</p>
<p>Nuovi commi 14-QUATER, 14-QUINQUIES e 14-SEXIES</p> <p>42. 36. II Governo.</p>	<p>Aggiungere, in fine, i seguenti commi:</p> <p>14-bis. Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla medesima Regione.</p> <p>14-ter. Alla copertura dell'onere di cui al comma 14-bis in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 384.000 euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del</p>	<p>Nulla da osservare</p>

	<p>bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p> <p>14-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
ART. 42 BIS	Dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:	Per quanto di competenza, si rappresenta che non si hanno osservazioni da formulare.
42. 02. II Il Governo.	<p>Art. 42-bis.</p> <p>«I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono fissati in 30 mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in 36 mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, i termini relativi agli interventi per i quali la domanda ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».</p>	<p>A titolo collaborativo si fa presente che nella relazione all'emendamento il Ministero della salute faceva riferimento ad un'integrazione all'articolo 1, comma 310, della legge 266/2005 (la disposizione che fissa i termini che si vanno a prorogare), nel mentre l'emendamento risulta formulato come norma autonoma.</p>

ART. 43

0. 43. 29. I. (Nuova formulazione)	<p>Aggiungere, infine, il seguente periodo:</p> <p>Su richiesta dei comuni che abbiano attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 22, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 229.</p>	
0. 43. 29. II. Il Governo.	<p>Dopo il comma 3, inserire il seguente:</p> <p>3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183,</p>	

	per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al tre per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente.	
CO. 5- QUATER 43. 28. Il Governo.	<p>Aggiungere, in fine, il seguente comma:</p> <p>5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono adottate, previa intesa in Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p>	
CO. 5- BIS 43. 30. Il Governo	<p>Aggiungere, in fine, il seguente comma:</p> <p>5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater della legge 23 dicembre 2013, n. 147: è aggiunto, in fine il seguente periodo: «I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà 2013 di cui al comma 129-bis, possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica, ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 129-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017.»</p>	
CO. 5- TER 43.20	<p>Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:</p> <p>5-bis. All'articolo 32, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno</p>	

	2014, n. 59, al comma 3, secondo periodo, le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».	
ART. 43 BIS 43. 024 (Nuova formulazione) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre	Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente: Art. 43-bis. «1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.».	RGS esprime parere contrario, in quanto il richiamo alle norme di attuazione degli statuti speciali comporta una limitazione dell'ambito applicativo della legge in esame riducendo la portata delle relative disposizioni nei territori ad autonomia differenziata.
ART. 43-TER	Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente: Art. 43-bis. (Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni e/o condizionamento da parte della criminalità organizzata). 1. Le eventuali economie a valore sullo stanziamento a favore delle fusioni di comuni di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono destinate, per il triennio 2014-2016, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. 43. 025. Il Governo.	RGS: la norma non appare attuabile. Occorre, infatti, evidenziare che «le eventuali economie a valore sullo stanziamento a favore delle fusioni di comuni» di cui alla lettera a) della legge n. 223/2012 potranno essere note esclusivamente dopo il 31 dicembre 2014, ove si consideri che le fusioni sono effettuate con legge regionale che può essere adottata in qualsiasi momento e comunicata alla Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno ai fini del riparto del contributo in parola. Conseguentemente, in tale ottica, non sussisterebbero risorse certe da destinare allo scopo per l'anno 2014. In alternativa, sulla base di una stima delle necessità per le fusioni della predetta Direzione centrale della finanza locale e ferme restando le valutazioni politiche, si potrebbe ipotizzare una riduzione dell'autorizzazione di spesa in parola per l'anno 2014 da destinare nello stesso anno 2014 alle finalità di cui al comma 707 dell'articolo 1 della legge n. 223/2012. Chiesta riformulazione a MIn. ambiente che tenga conto delle critiche espresse da RGS.